SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 dicembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1988, n. 526.

Disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione dei tributi, nonché per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti l'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, e l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, concernente l'adeguamento del consorzio nazionale tra gli esattori a seguito della istituzione del predetto servizio di riscossione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento del termine di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione dei tributi, nonché per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativo alla entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, istituito con l'articolo 1 dello stesso decreto, è differito al 1° gennaio 1990. Alla stessa data è, altresì, differito il termine, previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, a decorrere dal quale il consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, assume la denominazione di «Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici».

2. I termini di cui agli articoli 3, comma 1, 114, comma 1, lettera *a)*, e 116, comma 2, del citato decreto n. 43 del 1988, previsti per gli adempimenti connessi all'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, nonché i termini di cui agli articoli 3, comma 2, e 9, comma 1, del citato decreto n. 44 del 1988, iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data decorre, altresì, il termine previsto dall'articolo 115, comma 1, del decreto n. 43 del 1988 per il conferimento della concessione dei servizi che viene elevato a nove mesi.

3. Il termine del 31 dicembre 1988, previsto dall'articolo 118, comma 1, del citato decreto n. 43 del 1988, è fissato al 31 dicembre 1989.

Art. 2.

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, nonché delle tesorerie comunali e provinciali, sempre che non ricorrano le ipotesi previste dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, sono prorogate fino al 31 dicembre 1989. Il servizio della riscossione continua ad essere effettuato alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonché a quelle previste dall'articolo 3 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403. Continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto n. 568, comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli, intendendosi posticipato con i correlativi adeguamenti temporali il riferimento agli anni 1983 e 1984.

2. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera *c)*, dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio, la maggiore somma di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

3. Restano salve, ove non sia provveduto ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni; tuttavia la disposizione recata dal comma 7 si applica anche alla gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia.

4. Fino alla data indicata nel comma 1 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori, nonché le autorizzazioni al personale per il rilascio e la sottoscrizione di quietanza.

5. Gli esattori e i ricevitori provinciali che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi debbono notificare, entro il 28 dicembre 1988, a mezzo di ufficiale giudiziario, al prefetto e all'intendente di finanza atto di rinuncia alla proroga della gestione. La rinuncia alla gestione di una esattoria ha effetto per tutte le gestioni di esattoria conferite al rinunciante.

6. Alla società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1989 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Alla medesima società sono altresì conferite quelle cessate dal servizio ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

7. In nessun caso l'ammontare complessivo per ciascuna esattoria degli aggi percepiti nell'anno 1989 sui ruoli posti in riscossione nello stesso anno 1989 e sui versamenti diretti riscossi sempre nello stesso anno, nonché dell'integrazione o dell'indennità spettante per l'anno 1989 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 594, puo eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 5 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1988 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1988. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
AMATO, *Ministro del tesoro*
FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0606

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1988, n. 527.

Disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di emergenze connesse allo smaltimento di rifiuti industriali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per i rifiuti industriali speciali e per quelli tossici e nocivi trasportati via mare per i quali sia accertata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, una situazione di emergenza tale da richiedere lo smaltimento urgente, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, alla individuazione del porto di attracco, del sito per lo stoccaggio provvisorio controllato e delle modalità di smaltimento, nonché alla definizione dei necessari interventi.

2. Le misure attuative degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1 sono stabilite con apposite ordinanze emanate, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Art. 2.

1. Per il finanziamento degli interventi disciplinati dalle ordinanze di cui all'articolo 1, comma 2, il fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1988. Al relativo onere si provvede mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 7103 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1988, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *f)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
AMATO, *Ministro del tesoro*
PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*
LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0607

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1988.

Scioglimento del consiglio comunale di Galtellì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Galtellì (Nuoro) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1988 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Galtellì (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

La sig.ra Paola Zonza è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1988

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Galtellì (Nuoro) — al quale la legge assegna quindici membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1988.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, la sezione di controllo di Nuoro, con provvedimento n. 33971/R del 2 settembre 1988, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale affinché provvedesse al citato adempimento, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, art. 14.

Le sedute, fissate nei giorni 12 e 14 settembre 1988, risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del bilancio.

Conseguentemente, l'organo di controllo, con ordinanza n. 35929 del 20 settembre 1988, nominava un commissario *ad acta* che, con delibera n. 53 del 26 settembre 1988, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio 1988.

Il prefetto di Nuoro ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1988, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Galtellì (Nuoro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della sig.ra Paola Zonza.

Roma, addì 16 novembre 1988

Il Ministro dell'interno: GAVA

88A4866

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1988.

Scioglimento dell'assemblea dell'Associazione intercomunale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 1 di Praia a Mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'assemblea dell'Associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 1 di Praia a Mare (Cosenza) non ha provveduto alla elezione dei propri organi di gestione, nonostante i ripetuti tentativi diretti a pervenire alla valida elezione dei predetti organi per adempiere agli imprescindibili compiti istituzionali e rimuovere, quindi, la conseguente situazione di paralisi amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suindicata assemblea;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'Associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 1 di Praia a Mare (Cosenza) è sciolta.

Art. 2.

La dott.ssa Giuliana Perrotta è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, e comunque non oltre novanta giorni dalla data del presente decreto.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti all'assemblea dell'Associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 1 di Praia a Mare (Cosenza), al comitato di gestione e al suo presidente.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1988

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'assemblea dell'Associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 1 di Praia a Mare (Cosenza), non ha provveduto, nonostante i richiami all'uopo rivolti dal prefetto, all'elezione dei propri organi di gestione nei termini prescritti dalle norme vigenti.

Pertanto, perdurando la situazione di grave paralisi amministrativa, con atto n. 3230/15.1/Gab del 20 settembre 1988, notificato a tutti i componenti dell'assemblea, il prefetto disponeva una duplice convocazione d'ufficio dell'assemblea con l'esplicita diffida a provvedere al citato adempimento, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 1° e 4 ottobre 1988 risultavano infruttuose.

Il prefetto di Cosenza ha, pertanto, proposto lo scioglimento dell'assemblea dell'Associazione intercomunale della citata unità sanitaria locale, disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49, comma secondo, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento dell'assemblea, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essa imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833 succitata e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, n. 148 e 106 del regio decreto del 1923, n. 2839.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'Associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 1 di Praia a Mare (Cosenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale stessa nella persona della dott.ssa Giuliana Perrotta con i poteri del presidente, del comitato di gestione e dell'assemblea, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge e comunque non oltre novanta giorni dalla data dell'unito decreto.

Roma, addì 16 novembre 1988

Il Ministro dell'interno: GAVA

88A4867

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1988.

Scioglimento dell'assemblea dell'Associazione intercomunale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che gli organi dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza non sono riusciti a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1988 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'Associazione intercomunale e il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Guido è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, e comunque non oltre novanta giorni dalla data del presente decreto.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea di detta unità sanitaria locale.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1988

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Gli organi dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza si sono dimostrati incapaci di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1988.

Pertanto, il comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 17711/9 del 7 aprile 1988, diffidava gli organi inadempienti ad adottare il bilancio di previsione entro e non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento stesso, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il predetto documento contabile venisse approvato. Pertanto, il comitato regionale di controllo, con atto del 1° luglio 1988, nominava un commissario *ad acta* che, in data 16 luglio 1988, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988.

Il prefetto di Cosenza ha, pertanto, proposto lo scioglimento dell'assemblea dell'Associazione intercomunale della citata unità sanitaria locale, disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento dell'assemblea, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essa imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833 succitata e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, n. 148 e 106 del regio decreto del 1923, n. 2839.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'Associazione intercomunale dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale stessa nella persona del dott. Alfonso Guido con i poteri del presidente, del comitato di gestione e dell'assemblea, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge e comunque non oltre novanta giorni dalla data dell'unito decreto.

Roma, addì 16 novembre 1988

Il Ministro dell'interno: GAVA

88A4868

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 ottobre 1988.

Integrazione del finanziamento di programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 3 del proprio decreto n. 171816 del 26 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 29 novembre 1984, con il quale, tra l'altro, è stato assunto l'impegno della residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1984;

Visti i pareri del Consiglio sanitario nazionale del 12 dicembre 1984, n. 27 e n. 29, con cui, a valere sulla residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1984, è stato deciso l'accantonamento dell'importo complessivo di L. 47.354.022.000 per il finanziamento dei programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca, suscettibili di applicazione su scala nazionale del Servizio sanitario nazionale;

Visti i propri decreti n. 152447, n. 144106 e n. 190215, rispettivamente del 5 luglio 1985, 10 giugno 1986 e del 3 dicembre 1986, registrati alla Corte dei conti, con cui conformemente alla delibera CIPE del 30 maggio 1985 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1985 — è stato erogato complessivamente l'importo di L. 17.608.000.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano quale finanziamento di undici programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca, indicati nell'allegato prospetto facente parte integrante della stessa delibera;

Vista la delibera CIPE del 31 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 16 settembre 1986, con la quale, a valere sulla residua disponibilità di L. 29.746.022.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1984, il predetto comitato, nel quantificare nell'importo di L. 21.420.000.000 il finanziamento di ulteriori sedici programmi di sperimentazioni, ha deliberato, in via provvisoria, a detto titolo, l'assegnazione del ridotto importo complessivo di L. 6.426.000.000;

Visto il proprio decreto n. 185435 del 18 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti, con cui è stato erogato, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per le motivazioni di cui sopra, il citato importo di L. 6.426.000.000;

Visto il proprio decreto n. 132625 del 4 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1987, con cui conformemente al deliberato CIPE dell'8 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 aprile 1987, è stato erogato, tra l'altro, a favore dell'Istituto superiore di sanità l'importo di L. 11.840.242.000, di cui L. 3.171.022.000 a valere sulla residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1984 di L. 23.320.022.000;

Visto il proprio decreto n. 138004 del 5 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti, con cui è stato erogato a favore delle regioni e della provincia autonoma di Trento per il finanziamento dei programmi di che trattasi l'importo di L. 2.155.000.000;

Visto che il CIPE con la delibera del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1988, ad integrazione definitiva delle quote già attribuite con la citata delibera del 31 luglio 1986, ha assegnato a favore delle regioni interessate — a valere sulla residua disponibilità perente dal Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1984 di L. 17.994.000.000 riservata al finanziamento di sedici programmi di sperimentazione — a saldo di cinque progetti, l'importo complessivo di L. 890.400.000, di cui L. 93.800.000 per il progetto «Q.C.C.», L. 294.000.000 per il progettto «Management», L. 84.000.000 per il progetto «Voglia di sé», L. 210.000.000 per il progetto «GEBO» e L. 208.600.000 per il progetto «Pigapso»;

Visto il proprio decreto n. 153449 del 14 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti, con cui, tra l'altro, è stata disposta l'integrazione dello stanziamento del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988 dell'importo complessivo di L. 9.073.948.000;

Ravvisata la necessità di assegnare ed erogare a favore delle regioni interessate l'importo complessivo di L. 890.400.000, ripartito per ciascun progetto negli importi riportati nell'allegato prospetto;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui alle premesse, è assegnato a favore delle seguenti regioni l'importo complessivo di L. 890.400.000 ripartito come appresso:

Regione —	Lire —
Piemonte	89.000.000
Friuli-Venezia Giulia	121.000.000
Emilia-Romagna	42.000.000
Marche	93.800.000
Umbria	117.600.000
Lazio	208.600.000
Molise	176.400.000
Campania	42.000.000
Totale	890.400.000

Art. 2.

È assunto l'impegno a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988, per l'importo complessivo di L. 890.400.000.

Art. 3.

È autorizzato a favore delle regioni interessate il versamento dell'importo complessivo di L. 890.400.000 nella misura e causale riportata nell'allegato prospetto che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1988
Registro n. 49 Tesoro, foglio n. 34

F.S.N. - PARTE CORRENTE 1984
FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE DI PRODOTTI PROTOTIPALI O METODOLOGICI DI RICERCA (CIPE 28 GENNAIO 1988)
(in lire)

REGIONI	Q.C.C.	Progetti di sperimentazione				Totale
		Management	Voglia di sé	GEBO	Pigapso	
Piemonte				89.000.000		89.000.000
Friuli-Venezia Giulia				121.000.000		121.000.000
Emilia-Romagna			42.000.000			42.000.000
Marche	93.800.000					93.800.000
Umbria		117.600.000				117.600.000
Lazio					208.600.000	208.600.000
Molise		176.400.000				176.400.000
Campania			42.000.000			42.000.000
Totale	93.800.000	294.000.000	84.000.000	210.000.000	208.600 000	890.400.000

88A4859

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 novembre 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso gli istituti ospedalieri di Trento.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente del comprensorio Valle dell'Adige di Trento, intesa ad ottenere per gli istituti ospedalieri di Trento il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 3 luglio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 27 settembre 1988;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ospedalieri di Trento sono autorizzati alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di rene debbono essere eseguite presso la sala operatoria di urologia dai seguenti sanitari:

Luciani dott. Lucio, primario urologo degli istituti ospedalieri di Trento;

Bosetti dott. Sandro, aiuto urologo degli istituti ospedalieri di Trento;

Failoni dott. Gianluigi, aiuto urologo degli istituti ospedalieri di Trento;

Menichelli dott. Enrico, aiuto urologo degli istituti ospedalieri di Trento;

Campanini dott.ssa Paola, assistente urologo degli istituti ospedalieri di Trento;

Graffer dott. Umberto, assistente urologo degli istituti ospedalieri di Trento;

Reich Alessandro, assistente urologo degli istituti ospedalieri di Trento.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazone, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente del comprensorio della Valle dell'Adige di Trento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A4874

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 1° dicembre 1988.

Nuove misure di contribuzione in taluni porti a carico degli speditori o dei ricevitori per le merci imbarcate e sbarcate.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1279 del codice della navigazione;

Visti il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e la legge 25 maggio 1939, n. 880, recante modifiche al citato regio decreto-legge n. 1277;

Visti il decreto ministeriale 7 gennaio 1957, con il quale sono stati istituiti uffici del lavoro portuale nei porti di Ancona, Bari, Barletta, Brindisi, Cagliari, Castellammare di Stabia, Catania, Civitavecchia, Imperia, La Spezia, Livorno, Messina, Molfetta, Palermo, Porto Empedocle, Porto S. Stefano, Ravenna, Reggio Calabria e Villa S. Giovanni, Salerno, Savona, Siracusa, Taranto, Torre Annunziata e Trapani; il decreto ministeriale 12 giugno 1957 con il quale è stato istituito l'ufficio del lavoro portuale nel porto di Crotone; il decreto ministeriale 4 luglio 1970 con il quale sono stati istituiti uffici del lavoro portuale nei porti di Arbatax, Augusta, Chioggia, Gela, Lipari, Manfredonia, Marina di Carrara, Monfalcone, Olbia, Pescara, Piombino e Porto Torres; il decreto ministeriale 31 dicembre 1971 relativo all'istituzione di uffici del lavoro portuale nei porti di Gaeta e Vibo Valentia Marina;

Considerato che per effetto delle leggi 1° marzo 1968, n. 173; 9 febbraio 1963, n. 223 e 14 novembre 1961, n. 1268, istitutive rispettivamente dell'Ente autonomo del Porto di Savona, del Consorzio per il porto di Civitavecchia e dell'Ente autonomo del porto di Palermo, le competenze degli uffici del lavoro portuale sono state devolute agli enti medesimi;

Considerato che il Consorzio autonomo del porto di Napoli, istituito con legge 11 marzo 1974, n. 46, non ha ancora avocato a sé le competenze inerenti le autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale nei porti di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Portici e Pozzuoli;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970 con il quale è stato soppresso l'ufficio del lavoro portuale nel porto di Porto S. Stefano;

Visti il decreto ministeriale 8 gennaio 1957 con il quale è stata estesa la disciplina del lavoro portuale nei porti ed approdi di minor traffico di Alghero, Anzio, Arbatax, Augusta, Capri, Carloforte, Catanzaro Marina, Cattolica, Cesenatico, Chioggia, Crotone, Fano, Fiumicino, Follonica, Formia, Gaeta, Gallipoli, Gela, Gioia Tauro, Ischia, La Maddalena, Lampedusa, Licata, Lipari, Manfredonia, Margherita di Savoia, Marina di Carrara, Marsala, Marzamemi, Mazara del Vallo, Milazzo, Mola di Bari, Monfalcone, Monopoli, Olbia, Ortona, Palau, Pantelleria, Pesaro, Pescara, Piombino, Porticello, Portici, Portoferraio, Porto Garibaldi, Portoscuso, Porto Torres, Procida, Rimini, Riposto, Rodi Garganico, Roma, Sant'Antioco, Sciacca, Senigallia, Soverato, Termini Imerese, Trani, Viareggio, Vibo Valentia Marina, Vieste; il decreto ministeriale 17 aprile 1958 con il quale è stata estesa la medesima disciplina nella rada di Priolo-Melilli; i decreti ministeriali 23 ottobre 1959 e 15 settembre 1962 che hanno esteso detta disciplina rispettivamente nei porti di Pozzuoli e di Oristano;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1970 con il quale sono determinati i porti nei quali sono imposti gli speciali contributi di cui al citato art. 1279 del codice della navigazione e viene stabilita la misura rispettivamente a carico degli speditori e dei ricevitori di merci, nonché dei lavoratori portuali;

Vista la legge 8 febbraio 1988, n. 32, recante modifiche all'art. 1279 del codice della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata su o da navi che inizieranno le operazioni del 1° gennaio 1989 nei porti di: Alghero, Ancona, Anzio, Arbatax, Augusta, Bari, Barletta, Brindisi, Cagliari, Carloforte, Castellammare di Stabia, Catania, Chioggia, Civitavecchia, Crotone, Fiumicino, Formia, Gaeta, Gallipoli, Gela, Imperia, Ischia, La Spezia, Licata, Lipari, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Marsala, Mazara del Vallo, Messina, Milazzo, Molfetta, Monfalcone, Monopoli, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pescara, Piombino, Porticello, Portici, Porto Empedocle, Portoferraio, Porto S. Stefano, Porto Torres, Pozzuoli, Ravenna, Reggio Calabria e Villa S. Giovanni, Riposto, Salerno, Sant'Antioco, Siracusa, Taranto, Termini Imerese, Torre Annunziata, Trani, Trapani, Viareggio, Vibo Valentia Marina, saranno dovute a carico degli speditori o dei ricevitori, le seguenti contribuzioni:

a) una contribuzione di L. 4,00 per fare fronte alle spese previste dall'art. 2, lettere *a), b), d), e)* del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269;

b) una contribuzione di L. 4,50 per fare fronte alle spese di cui all'art. 2, lettera *c)* del citato regio decreto-legge.

Le due contribuzioni verranno liquidate e riscosse dalle dogane dei porti anzidetti, le quali le applicheranno:

1) sulle merci imbarcate, qualunque ne sia la destinazione;

2) sulle merci sbarcate di provenienza estera.

Per quelle provenienti dal cabotaggio, le contribuzioni relative saranno liquidate e riscosse dalla dogana del porto d'imbarco, per conto di quella del porto di sbarco, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette).

Art. 2.

Per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata su o da navi che inizieranno le operazioni dal 1° gennaio 1989 nei porti indicati nel precedente art. 1, sarà dovuta, a carico delle maestranze portuali, una contribuzione di L. 1,50, per fare fronte alle spese di cui all'art. 2, lettera *c),* del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269.

Tale contribuzione sarà mensilmente liquidata e riscossa dagli uffici del lavoro portuale, con le modalità stabilite dal Ministero della marina mercantile, e l'importo di essa sarà versato alla dogana, giusta il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880.

Art. 3.

Dalle contribuzioni di cui ai precedenti articoli sono esenti:

1) le operazioni di imbarco e sbarco del bagaglio dei viaggiatori;

2) le operazioni di imbarco delle provviste di bordo e dei combustibili destinati al consumo delle navi;

3) le merci caricate sui veicoli che accedono con le proprie ruote a bordo delle navi traghetto in servizio tra Civitavecchia e la Sardegna.

Per le merci in transito e per quelle che, nell'ambito del porto, vengono trasbordate da una ad altra nave, direttamente o mediante galleggianti od altri mezzi senza sostare sui medesimi o sulle calate per un periodo di tempo maggiore di quello strettamente necessario per eseguire il trasbordo, le contribuzioni sono applicate rispetto ad una sola delle due operazioni di sbarco e imbarco.

Art. 4.

È abrogato il decreto interministeriale 18 giugno 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1988

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
AMATO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il R.D.L. n. 1277/1931 reca «Norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi».

— Il D.M. 7 gennaio 1957 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 16 gennaio 1957, quello del 12 giugno 1957 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 24 giugno 1957, quello del 4 luglio 1970 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 31 luglio 1970, ed infine quello del 31 dicembre 1971 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'8 febbraio 1972.

— Il D.M. 4 luglio 1970 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 31 luglio 1970.

— Il D.M. 8 gennaio 1957 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 16 gennaio 1957; il D.M. 17 aprile 1958 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 aprile 1958; il D.M. 23 ottobre 1959 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 29 ottobre 1959; il D.M. 4 luglio 1970 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 31 luglio 1970.

— Il D.M. 18 giugno 1970 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 27 luglio 1971.

— Si trascrive il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 32/1988:

«Art. 1. — I contributi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1279 del codice della navigazione, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e con legge 27 febbraio 1955, n. 66, sono elevati, per i porti marittimi, in misura non superiore rispettivamente a L. 4 e L. 6 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

Art. 2. — A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi di cui all'art. 1 possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, prendendo in considerazione la variazione accertata dall'ISTAT degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente».

88A4881

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 26 marzo 1987.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 12/1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera C.I.P.I. in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto l'art. 32 della legge 17 dicembre 1983, n. 730;

Vista la delibera C.I.P.E. 22 novembre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 53/1984;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento sopra richiamato;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi, nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla situazione economica del Paese;

Ritenuto altresì necessario che il predetto aggiornamento debba essere concentrato sui prodotti a prezzo più limitato e di norma di più vecchia immissione in commercio;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 5 marzo 1987;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura media globale pari al 7% mediante l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera C.I.P.E. dell'11 ottobre 1984 e le conseguenti modifiche delle funzioni di calcolo dei vari elementi di costo, nonché l'aggiornamento dei rispettivi parametri.

B) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

C) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti e ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione, i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione «C.I.P. n. 12/1987» da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

D) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui all'allegato *A* sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 26 marzo 1987

Il Ministro-Presidente delegato: ZANONE

ALLEGATO *A7*/NR

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
—	—	—
Amcinil - Crosara		
pom 0,1% 30 gr	26096/014	4.970
Minims Ametocaina HCL - Smith Nephew		
0,5% 20 sist	26626/010	13.925
1% 20 sist	26626/022	13.925
Minims Atropina Solfato - Smith Nephew		
1% 20 sist	26619/015	13.925
Minims benoxinato HCL - Smith Nephew		
0,4% 20 sist	26620/017	13.925
Minims Cloramfenicolo - Smith Nephew		
0,5% 20 sist	26629/016	13.925
Minims Fenilefrina HCL - Smith Nephew		
10% 20 sist	26627/012	13.925
Minims Neomicina Solf - Smith Nephew		
0,5% 20 sist	26622/011	13.925
Minims Omatropina HBR - Smith Nephew		
1% 20 sist	26624/015	13.925
Minims Pilocarpina Nitrato - Smith Nephew		
1% 20 sist	26623/013	13.925
2% 20 sist	26623/025	13.925
4% 20 sist	26623/037	13.925
Minims Rosa Bengala - Smith Nephew		
1% 20 sist	26628/014	13.925
Minims Sulfacetamide Na - Smith Nephew		
10% 20 sist	26625/018	13.925
Minims Tropicamide - Smith Nephew		
1% 20 sist	26621/021	13.925
0,5% 20 sist	26621/019	13.925
Noristerat - Schering		
im 1 f 200 mg 1 ml	26581/013	8.200

ALLEGATO *A7*/MOD.

MODIFICHE MISTE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
—	—	—
Sificetina - S.I.F.I.		
coll 5 ml	12336/032	2.520

88A4869

DELIBERAZIONE 2 giugno 1988.

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n.12/1988).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Preso atto delle istanze trasmesse dal Ministero della sanità per la rideterminazione del prezzo al pubblico attribuito con i provvedimenti numeri 12 e 17/1987;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Visto l'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* constestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 2 giugno 1988

Il Ministro-Presidente della giunta: BATTAGLIA

ALLEGATO *A1*/NR

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Actilyse. - Boehr. Ingel.		
iv 1 fl liof 50 mg + 1 fl solv	26533/012	2.262.130
iv 1 fl liof 20 mg + 1 f solv	26533/024	908.040
Algocor - Ravizza		
50 cpr 50 mg	25817/026	22.115
50 cpr 25 mg	25817/014	13.070
iv 5 f 2 mg 5 ml	25817/038	3.995
Flociprin - IBI		
10 cpr 250 mg	26663/017	23.800
6 cpr 500 mg	26663/029	27.795
Genotropin - Pierrel		
sc im fl liof 4 ui + f solv	26844/011	114.900
Hemovasal - Manetti e R.		
20 conf 50 mg	26349/011	52.625
10 conf 100 mg	26349/023	51.950
Miacalcic - LPB		
spray 2 ml 50 ui/dose	26792/010	70.855
Saizen - Serono		
sc im 1 fl liof 4 ui + 1 f solv	26863/011	114.900

ALLEGATO *A1*/MOD.

CATEGORIE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Intrafer Hausmann - Manzoni		
os gtt 30 ml	16747/026	8.725
Nimicor - Formenti		
retard 30 cps 40 mg	26014/047	27.600
Osteotonina - Menarini		
spray 2 ml 50 ui/dose	25213/036	70.855
Perdipina - Sandoz		
r 30 cps 40 mg	26018/034	29.835

SERIE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Loftyl - Abbott		
plus 30 cpr 600 mg	24582/102	33.755
Vessel due - Alfa Wass		
«f» im iv 10 f 2 ml 600 lru	22629/101	35.480
«f» 50 cps 250 lru	22629/113	61.450

MODIFICHE MISTE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Spasmopriv - Lusofarmaco		
30 cps 100 mg	25323/015	6.795

NUOVE CONFEZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
Omnipaque - Schering		
«300» iv 1 fl 75 ml	25477/086	109.555

ALLEGATO *B1*/NR

NUOVE REGISTRAZIONI

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
—	—	—
Zalig - Pierrel		
12 cpr 500 mg	26317/014	12.525
12 cpr 200 mg	26317/026	6.730
os grat 12 bust 200 mg	26317/038	8.005

ALLEGATO *B1*/MOD.

MODIFICHE MISTE

Specialità - Ditta	Cod. Id.	Prezzo
—	—	—
Eburnal - Chiesi		
30 cps 60 mg	23450/063	42.880

88A4870

DELIBERAZIONE 9 dicembre 1988.

Modificazioni al provvedimento C.I.P. n. 3/1988 sulla disciplina della Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Provvedimento n. 19/1988).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale è stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 35 del 25 luglio 1974 con il quale sono state dettate le norme per l'applicazione, da parte della Cassa conguaglio settore elettrico, del provvedimento C.I.P. n. 34/1974;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 3 del 27 gennaio 1988 sulla disciplina della predetta Cassa conguaglio;

Ritenuto opportuno di dover anticipare il termine per il versamento da parte delle imprese elettriche del sovrapprezzo termico al fine di meglio correlare la cadenza dei versamenti al reale andamento degli incassi;

Vista la nota n. 564 in data 10 ottobre 1988 con la quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico evidenzia la necessità di un adeguamento della normativa relativa agli adempimenti istruttori di cui alla lettera *B*, punto 1), del provvedimento C.I.P. n. 3/1988;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) A decorrere dal bimestre gennaio-febbraio 1989, a parziale modifica di quanto previsto al quarto capoverso del punto 2) del provvedimento C.I.P. n. 35 del 25 luglio 1974, il versamento da parte delle imprese del sovrapprezzo termico dovuto alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, come definito al punto 1), paragrafo *C)*, del provvedimento C.I.P. n. 3 del 27 gennaio 1988, sarà effettuato in ciascun bimestre di fatturazione:

a) in via d'acconto, entro trenta giorni dalla fine del periodo di fatturazione, in misura corrispondente al 40% dell'importo versato nel bimestre immediatamente antecedente;

b) in via definitiva, entro sessanta giorni dal termine del bimestre di fatturazione, in misura corrispondente alla differenza fra il versamento in acconto e l'importo del sovrapprezzo termico dovuto nel bimestre considerato.

2) Ai fini di un migliore svolgimento dei compiti affidati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, le imprese elettriche dovranno presentare le domande di ammissione al contributo per l'onere termico entro il 20 novembre di ciascun anno, fermo restando l'obbligo per tutte le aziende di comunicare sempre, in via preventiva, i dati di produzione.

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente delegato
BATTAGLIA

88A4887

DELIBERAZIONE 9 dicembre 1988.

Ammissione delle imprese elettriche minori al rimborso per il maggior onere termico relativo agli anni 1982, 1983 e 1984 e del contributo onere termico a partire dall'anno 1985. (Provvedimento n. 20/1988).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 941 del 30 agosto 1961, cap. X, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 34 del 6 luglio 1974 e n. 35 del 25 luglio 1974 inerenti la disciplina per il rimborso del maggior onere termico ed i provvedimenti n. 13 del 6 aprile 1984, n. 27 del 3 agosto 1984 e n. 3 del 27 gennaio 1988 relativi al contributo sull'onere termico;

Considerato che le imprese elettriche minori continentali non trasferite all'ENEL ai sensi del punto 8, art. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, hanno diritto alle integrazioni tariffarie, in base all'art. 18 della legge n. 308/82, solo nel limite di 15 milioni di kWh annui;

Considerato che alcune di tali imprese, a partire dal primo anno di applicazione della citata legge n. 308/82, hanno prodotto energia termoelettrica in misura superiore al limite di 15 milioni di kWh senza usufruire per tale

eccedenza né dell'integrazione tariffaria né del contributo per l'onere termico o del rimborso del maggior onere termico, con conseguenti difficoltà sul proprio bilancio di esercizio;

Vista la nota in data 28 aprile 1988 del Ministero dell'industria con la quale si comunica che la commissione tecnica di vigilanza sulle imprese elettriche minori si è più volte espressa in favore del riconoscimento del contributo dell'onere termico per i quantitativi di energia prodotta in eccedenza a quelli cui può essere attribuita l'integrazione tariffaria;

Ritenuto necessario corrispondere alle predette imprese il rimborso del maggiore onere termico per gli anni 1982, 1983 e 1984 ed il contributo sull'onere termico per gli anni a partire dal 1985 sulla parte di energia termoelettrica, prodotta e distribuita senza l'erogazione della integrazione tariffaria;

Considerata la necessità di modificare la normativa per la determinazione del contributo per l'onere termico relativa alle piccole imprese elettriche, di cui al provvedimento C.I.P. n. 31 del 12 settembre 1985, essendo il contributo calcolato su base parametrica non adeguato ai costi di produzione;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Con le modalità di cui ai provvedimenti C.I.P. n. 34 e n. 35 del 1974, nonché ai provvedimenti C.I.P. n. 13 e n. 27 del 1984 e del provvedimento n. 3 del 1988, le imprese elettriche minori continentali di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, art. 18, sono ammesse al rimborso del maggior onere termico per gli anni 1982, 1983 e 1984, nonché al contributo sull'onere termico per gli anni a partire dal 1985, relativamente all'energia elettrica prodotta termicamente oltre 15 milioni di kWh, per ciascuno dei suddetti anni, non riconosciuta ai fini delle integrazioni tariffarie a norma dell'ultimo comma dell'art. 18 della medesima legge n. 308/1982.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico individuerà, sulla base della documentazione che le imprese aventi diritto come sopra definite dovranno inviare, i periodi ed i quantitativi di energia prodotta per via termica in eccedenza ai 15 milioni di kWh e per i quali non è stata riconosciuta l'integrazione tariffaria, determinerà in base ai provvedimenti C.I.P. vigenti nei singoli anni il conseguente onere termico e provvederà alla corresponsione dei rimborsi e dei contributi spettanti alle imprese stesse.

Per le erogazioni degli importi relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987, spettanti alle imprese elettriche aventi diritto, la Cassa conguaglio per il settore elettrico utilizzerà il gettito derivante dalla maggiorazione straordinaria di sovrapprezzo termico di cui al provvedimento C.I.P. n. 3/88 dopo la copertura del disavanzo dell'onere termico relativo agli anni 1983, 1984 e 1987.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico determinerà, con decorrenza dal gennaio 1987, l'onere termico ed il conseguente contributo per le piccole imprese elettriche, di cui al provvedimento C.I.P. n. 31 del 12 settembre 1985, sulla base degli effettivi costi dei combustibili e relativi rendimenti termici.

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

88A4888

DELIBERAZIONE 9 dicembre 1988.

Aliquote definitive del maggior onere termico per la Cassa conguaglio per il settore elettrico per gli anni 1983 e 1984. (Provvedimento n. 21/1988).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 34/1974, 35/1974, 47/1974, 37/1976, 18/1979, 45/1979, 2/1981, 15/1982, 44/1982, 26/1984 e 36/1984;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle casse di conguaglio;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 27/1984 che ha istituito una maggiorazione straordinaria sulle aliquote di sovrapprezzo termico a partire dal 1° marzo 1985 fino al 31 dicembre 1987 per la copertura della quota parte di onere termico relativo agli anni 1983 e 1984, non assicurata dal residuo gettito del sovrapprezzo del 1983 e dal gettito del 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 3/1988 che ha ripristinato l'aliquota di cui al provvedimento n. 27/1984, fino al 31 dicembre 1988, destinando il conseguente gettito alla copertura del residuo disavanzo relativo al periodo 1983-84, nonché alla copertura del disavanzo relativo all'esercizio 1987;

Vista la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'11 novembre 1988 e del 10 ottobre 1988 con le quali comunica che si è realizzata la totale copertura del maggior onere termico relativa agli anni 1983-1984 utilizzando il gettito della maggiorazione straordinaria sopra citata ed ha trasmesso le aliquote definitive di rimborso sull'onere termico relativo ai predetti anni;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Le aliquote definitive di rimborso relative agli anni 1983 e 1984 per il maggior onere termico sostenuto rispetto al 1973 dalle centrali appresso indicate sono le seguenti:

1) *Aliquote definitive di rimborso sul maggiore onere termico anno 1983.*

Per le centrali o parti di centrale entrate in servizio dopo il 1° gennaio 1983 le decorrenze del rimborso sull'onere termico sono state già fissate con il provvedimento C.I.P. n. 36/1984 del 16 ottobre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1984.

Per le centrali in servizio al 1° gennaio 1983:

a) ENEL per le seguenti centrali:

	Aliquota 1983 L/kWh
Vado Ligure	35,5284678252
La Spezia.	37,5443715618
Genova	44,6550904127
Chivasso	64,4409504388
Trino Vercellese	98,2410256410
La Casella	53,6342408846
Piacenza	56,1794877708
Turbigo	54,5278803354
Tavazzano	56,1290827993
Ostiglia	53,9319453833
Fusina	28,6468474096
Porto Marghera	37,0551604955
Monfalcone.	38,2540310665
S. Barbara	66,7329042018
Marzocco	57,6721500761
Porto Corsini	55,9721894699
Piombino	55,8491759258
Capraia	113,8294191657
Portoferraio N.C.	160,6262609984
Torrevaldaliga	57,8267381343
Civitavecchia	65,4722109865
Camerata Picena.	99,8704530756
Fiumicino.	145,7995572733
Pietrafitta.	73,1089998591
Bastardo	59,9847356995
Latina.	156,8944106253
Ventotene.	125,1481168518
Napoli Levante	64,2371001934
Vigliena.	72,1682019197
Bari	64,0369975734
Taranto Nord	155,7400202605
Mercure.	64,5166132735
Garigliano	208,3755000000
Brindisi	56,1929344519
Rossano Calabro	57,5546867586
Maddaloni	99,3565629920
Milazzo	60,4144920328
Augusta	67,2929971811
Termini Imerese	59,1254110751
Vulcano	111,6958192249
Porto Empedocle	65,9891166674
Malfa	
S. Marina Salina	114,7405597517
Codrongianus	155,0517190289
Sulcis	55,0767287961
Portovesme	80,4053155904
S. Gilla	73,4446164586
Stromboli	130,0669344156
Caorso	89,9071798360
Alessandria	120,6539573875
Priolo Gargallo	56,7526781750
Porto Tolle	56,2878982626
Carpi Nord	97,2322372863
Sermide	56,8598705989
Panarea	181,8781100803
Fiume Santo	58,4145707024
Gorlago	98,9855100914

b) comunali e minori:

Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale di Moncalieri	59,6483870900
Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale di «Le Vallette»	62,3891891181
Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale di Stazione Martinetto	96,5030429491
Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale di Sud-Ovest produzione combinata energia calore	83,1956451251
Azienda energetica municipale di Milano - per la centrale di Cassano d'Adda	64,5680384949
Servizi municipalizzati del comune di Brescia - per le centrali di:	
Cassano d'Adda	64,0574791717
Ponti sul Mincio	62,1367462864
Azienda servizi municipalizzati Rovereto - per la centrale di Ponti sul Mincio	66,0551349887
Servizi municipalizzati del comune di Brescia per la centrale di Brescia - produzione combinata energia-calore	52,5099302570

	Aliquota 1983 L/kWh
Servizi municipalizzati del comune di Brescia per la centrale di via Lamarmora:	
Gruppo V.M.	108,2032154123
Gruppo Tosi	102,4701432130
Servizi municipalizzati del comune di Verona - per la centrale di Ponti sul Mincio	62,4450368520
A.C.E.A. - Azienda comunale elettricità ed acque Roma - per le centrali di:	
«G. Montemartini»	152,0371480244
Tor di Valle	135,7441431330
Azienda servizi pubblici municipalizzati Osimo - per la centrale di Padiglioni di Osimo	127,3585057908
Impresa Dante Nigris - per la centrale di Ampezzo	128,7844759072
S.a.s. - Idroelettrica Valcanale - per la centrale di Malborghetto Valbruna	112,8643367356
Società idroelettrica Weissenfels - per la centrale di Tarvisio	115,3034037192
Aziende industriali municipalizzate di Vicenza - per le centrali di:	
S. Biagio	53,3698071867
Via Mazzini	54,3232579246
Istituto Salvi	60,1395032525
Azienda elettrica consorziale municipalizzata di Primiero - per la centrale di Castelpietra	137,5527697009
c) centrali che hanno prodotto per conto dell'Enel:	
Marghera Levante della SELM - Servizi elettrici Montedison S.p.a.	52,1576188093
Brindisi della Montepolimeri S.p.a.	64,6828903715
Priolo della Montedipe S.p.a.	64,4118011135
Matera della Cemensud S.p.a.	84,4927086890
Avezzano della So.Me.S.A. S.p.a.	81,5907701619
Portoscuso della alluminio Italia S.p.a.	61,1695146826
Sarroch della Saras chimica S.p.a.	101,5433009551
Fusina della Sava - Alluminio Veneto S.p.a.	57,6940137882
Ottana della Anic Fibre S.p.a.	53,2504146678
Gela della società Anic S.p.a.	53,1201180193
Pisticci della Anic Fibre S.p.a.	54,1839414220
Taranto della Nuova Italsider S.p.a.	67,8638427202
Porto Torres della Società Anic S.p.a.	112,2053555060
Ponti sul Mincio della A.S.M. Brescia ed A.G.S.M. Verona	60,0139593251
d) Enel - aquisti nazionali ed importazioni dall'estero al netto delle esportazioni anno 1983	44,5929841501

2) *Aliquote definitive di rimborso sul maggiore onere termico anno 1984.*

Per le centrali o parti di centrale appresso indicate, entrate in servizio nell'anno 1984, la corresponsione del rimborso avrà la seguente decorrenza:

centrale di Porto Tolle dell'Enel: per il quarto gruppo generatore da 750.000 KVA decorrenza dal 13 gennaio 1984;

centrale di Fiume Santo dell'Enel: per il secondo gruppo turboalternatore da 190.000 KVA decorrenza 16 gennaio 1984;

centrale «Centro nuoto» delle Aziende industriali municipalizzate di Vicenza: per 3 gruppi Fiat Totem da 15 kW cadauno decorrenza dal 18 gennaio 1984;

centrale «Associazione nuoto» delle Aziende industriali municipalizzate di Vicenza: per quattro gruppi Fiat Totem da 15 kW cadauno decorrenza dal 18 gennaio 1984;

centrale di Monfalcone dell'Enel: per il quarto gruppo generatore da 370.000 KVA decorrenza dal 9 febbraio 1984;

centrale, «Leone XIII» delle Aziende industriali municipalizzate di Vicenza: per tre gruppi Fiat Totem da 15 kW cadauno decorrenza dal 24 febbraio 1984;

centrale di Sermide dell'Enel: per il terzo gruppo generatore da 370 MVA e due gruppi elettrogeni da 500 KVA cadauno decorrenza dal 15 maggio 1984;

centrale di Vulcano dell'Enel: per il quarto gruppo diesel da 1.125 KVA decorrenza dal 14 luglio 1984;

centrale di «Via Triumplina» dei Servizi municipalizzati del comune di Brescia: per due gruppi diesel da 17 MVA cadauno decorrenza dal 16 luglio 1984;

centrale di Torrevaldaliga nord dell'Enel: per il primo gruppo generatore da 750 MVA e per il primo gruppo elettrogeno da 875 KVA decorrenza dal 20 luglio 1984;

centrale di Torrevaldaliga nord dell'Enel: per il secondo gruppo elettrogeno da 875 KVA decorrenza dal 31 agosto 1984;

centrale di Forte Procolo dell'Azienda generale dei servizi municipalizzati di Verona: per tre gruppi da 2.220 KVA cadauno decorrenza dal 1° marzo 1983.

Per le centrali in servizio al 1° gennaio 1984

a) ENEL per le seguenti centrali:

	Aliquota 1984 L/kWh
Vado Ligure	38,7958834579
La Spezia	40,1423264095
Genova	47,5829196296
Chivasso	76,7781380272
Trino Vercellese	103,3670000000
La Casella	66,5455657607
Piacenza	67,8145507715
Turbigo	68,3674923865
Tavazzano	69,7292827873
Ostiglia	67,0460505253
Fusina	27,5236931050
Porto Marghera	38,3358733774
Monfalcone	51,4199342737
S. Barbara	78,3712458442
Marzocco	71,2624602022
Porto Corsini	69,6310294246
Piombino	69,3774798881
Capraia	117,3304064239
Portoferraio	168,9126776701
Torrevaldaliga	71,7094417897
Torrevaldaliga nord	87,7453069528
Civitavecchia	79,3576090581
Camerata Picena	123,6532250642
Fiumicino	152,9896334266
Pietrafitta	74,1161881086
Bastardo	73,7245219430
Latina	119,1599539524
Ventotene	123,4158155035
Napoli levante	78,5961183532
Vigliena	91,6931469607
Bari	78,1579019158
Taranto nord	167,1636867302
Mercure	79,9376749310
Garigliano	348,3237500000
Brindisi	54,1777880194
Rossano Calabro	68,4508787444
Maddaloni	111,9663436982
Milazzo	75,4611957479
Augusta	82,6404230638
Termini Imerese	70,7743495093
Vulcano	109,3400270412
Porto Empedocle	79,9969808307
Malfa	155,1057692308
S. Marina Salina	103,7639459009
Codrongianus	163,7251879613
Sulcis	53,8979753383
Portovesme	98,5230213793
S. Gilla	94,6163526391
Stromboli	126,8707598020
Caorso	96,5892715053
Alessandria	122,6498382808
Priolo Gargallo	66,8626859810
Porto Tolle	69,8109911434
Carpi nord	107,5338399767
Sermide	67,7845488549
Panarea	197,7509713277
Fiume Santo	70,1057674074
Gorlago	117,9137928564

b) comunali e minori:

Azienda energetica municipale di Torino - per la centrale di Moncalieri	74,1858931009
Azienda energetica municipale di Torino - per la centrale di «Le Vallette»	75,1406594103
Azienda energetica municipale di Torino - per la centrale di Stazione Martinetto	106,2032661444
Azienda energetica municipale di Torino - per la centrale di sud-ovest: produzione combinata energia calore	95,6737940097
Azienda energetica municipale di Milano - per la centrale di Cassano d'Adda.	70,6070027650
Servizi municipalizzati del comune di Brescia per le centrali di:	
Cassano d'Adda.	68,6613177139
Ponti sul Mincio	72,3008558416
Azienda servizi municipalizzati Rovereto - per la centrale di Ponti sul Mincio	72,3609550494
Servizi municipalizzati del comune di Brescia per la centrale di Brescia - produzione combinata energia-calore	63,5210813405
Servizi municipalizzati del comune di Brescia - per la centrale di via Triumplina.	83,2810280632
Servizi municipalizzati del comune di Brescia - per la centrale di Chiesanuova	108,6240347736

	Aliquota 1984 L/kWh
Servizi municipalizzati del comune di Brescia per la centrale di via Lamarmora:	
Gruppo V.M.	111,9637096774
Gruppo Tosi	96,2853333333
Servizi municipalizzati del comune di Verona - per le centrali di:	
Ponti sul Mincio	72,4244306730
Forte Procolo	90,1592419801
Forte Procolo (anno 1983)	48,9750074598
A.C.E.A. - Azienda comunale elettricità ed acque - Roma - per le centrali di:	
«G. Montemartini»	160,1161309376
Tor di Valle	147,4131252252
Azienda servizi pubblici municipalizzati Osimo - per la centrale di Padiglioni di Osimo	130,3867655135
Impresa Dante Nigris - per la centrale di Ampezzo	141,6782484361
S.a.S. - Idroelettrica Valcanale - per la centrale di Malborghetto Valbruna	117,3898405263
Società idroelettrica Weissenfels - per la centrale di Tarvisio	126,2904761633
Aziende industriali municipalizzate di Vicenza - per le centrali di:	
S. Biagio	60,2444100010
Via Mazzini	59,6052442856
Istituto Salvi	59,5996072290
Leone XIII	101,9123045477
«Centro nuoto»	102,5096481603
«Associazione nuoto»	104,3615882310
Azienda elettrica consorziale municipalizzata di Primiero - per la centrale di Castelpietra	137,6819742371

c) centrali che hanno prodotto per conto dell'Enel:

	Aliquota 1984 L/kWh
Marghera levante della SEIM servizi elettrici Montedison S.p.a.	62,5229766269
Brindisi della Riveda S.r.l.	84,6678756809
Priolo della Montedipe S.p.a.	79,1683189511
Avezzano della So.Me.S.A. - S.p.a.	102,0777746097
Portoscuso della Alluminio Italia S.p.a.	75,3364565735
Sarroch della Saras chimica S.p.a.	125,8308507303
Ottana della Anic Fibre S.p.a.	65,9800751003
Gela della società Anic S.p.a.	67,2807540226
Pisticci della Anic Fibre S.p.a.	63,4365165297
Taranto della Nuova Italsider S.p.a.	80,8811386255
Porto Torres della società Anic S.p.a.	139,0431187860
Ponti sul Mincio della A.S.M. Brescia e A.G.S.M. Verona	69,3107027137
Cassano d'Adda della A.E.M. - Milano e A.S.M. - Brescia	69,6026199213

d) ENEL - acquisti nazionali ed importazioni dell'estero al netto delle esportazioni.

L'aliquota di rimborso a favore dell'Enel sul prezzo di acquisto dell'energia da altri produttori nazionali è determinata per l'anno 1984 in L./kWh 50,6897292320.

L'aliquota di rimborso a favore dell'Enel sul prezzo di acquisto dell'energia importata dall'estero, al netto di quella ceduta, è determinata per l'anno 1984 in L./kWh 48,1527754758.

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

88A4889

DELIBERAZIONE 9 dicembre 1988.

Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 24/1988).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali del 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 20 del 7 agosto 1975, con il quale è stato istituito un metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 15 del 5 marzo 1986 che definisce i criteri di aggiornamento delle tariffe del gas in funzione delle variazioni del prezzo del gasolio;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 37 del 26 giugno 1986, n. 22 del 2 luglio 1987 e n. 7 del 24 febbraio 1988;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 25 ottobre 1984 relativa al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno (seconda fase):

Considerata l'opportunità di garantire al settore le necessarie fonti di finanziamento per l'ampliamento delle reti di trasporto e di distribuzione urbana del gas nonché per la realizzazione di nuove iniziative di investimento, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

Vista la necessità di introdurre modifiche ai criteri vigenti di fatturazione;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

I criteri che devono essere seguiti per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas, distribuito a mezzo rete urbana, di competenza di ogni esercizio gas sono quelli stabiliti con i provvedimenti C.I.P. n. 37 del 26 giugno 1986 e n. 22 del 2 luglio 1987, ad eccezione di quanto modificato con il presente provvedimento.

1) DETERMINAZIONE DEL COSTO STANDARD (Cst)

Il grado di sviluppo K si determina secondo le modalità previste al punto 1 del provvedimento C.I.P. n. 37/1986 salvo per gli esercizi con distribuzione di gas naturale tale quale e con grado di sviluppo effettivo inferiore a 5400 Mcal/ut/anno, per i quali sia stato registrato nell'anno 1987 un incremento di K minore di 100 Mcal/ut/anno per gli esercizi in trasformazione e di 300 Mcal/ut/anno per gli esercizi che hanno completato la trasformazione. Per tali esercizi e per la presente applicazione il valore minimo di K da utilizzare nelle varie espressioni non potrà essere inferiore a quello utilizzato per l'applicazione del provvedimento n. 22/1987 maggiorato di 100 Mcal/ut/anno per gli esercizi in cui è in corso la trasformazione a gas naturale tal quale, e di 300 Mcal/ut/anno per gli esercizi in cui al 31 dicembre 1987 la distribuzione era integralmente a gas naturale.

In ogni caso il valore minimo del grado di sviluppo (K) da utilizzare è pari a 3400 Mcal/ut/anno per le distribuzioni di metano tal quale, e di 2700 Mcal/ut/anno per le altre distribuzioni.

a) *Materie prime (qm).*

La componente di costo «Materie prime» si calcola utilizzando le formule previste dal provvedimento n. 37/1986. I valori numerici da utilizzare sono indicati al successivo punto 3.

Il coefficiente cnc relativo al gas non contabilizzato, che tiene conto delle differenze tra il gas immesso in rete e quello fatturato, assume i seguenti valori:

0,965 per le distribuzioni di gas naturale tal quale con meno di 10.000 utenti;

0,960 per le distribuzioni con grado di sviluppo (K) superiore a 18.000 Mcal/ut/anno e con oltre 10.000 utenti;

0,950 per le distribuzioni con grado di sviluppo (K) compreso tra 8.000 e 18.000 Mcal/ut/anno e con oltre 10.000 utenti;

0,930 per le distribuzioni con grado di sviluppo (K) inferiore a 8.000 Mcal/ut/anno e con oltre 10.000 utenti.

b) *Personale (qp).*

La componente del costo «personale» (qp) si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento n. 37/1986.

Il coefficiente di rivalutazione è pari, per la presente applicazione (1988), a 1,04.

I costi base da utilizzare sono indicati al successivo punto 3.

c) *Oneri patrimoniali (qo).*

La componente di costo degli «oneri patrimoniali» (qo) si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento C.I.P. n. 37/1986.

Il coefficiente i assume il valore 0,086.

I valori dell'investimento standard da utilizzare sono i seguenti:

Is in lire/utente

K/N	Sino a 9000 utenti	Compreso tra 9000 e 180000 utenti	Oltre 180000 utenti
minore o uguale a 9000 Mcal/ut/a	840.000	800.000	710.000
maggiore di 9000 Mca/ut/a. . . .	920.000	860.000	840.000

Il coefficiente A che modula la quota oneri patrimoniali in funzione degli investimenti realizzati nell'ultimo biennio assume i seguenti valori:

A	= 0,6	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
Ip	= 2% e inf.	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10% e magg.

(per valori intermedi si procederà per interpolazione).

d) *Spese di esercizio (qe).*

La componente di costo «spese di esercizio» (qe) si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento C.I.P. n. 37/1986.

Il coefficiente i' assume il valore 0,0139; per le aziende che provvedono al trattamento in impianti di materie prime in quantitativi superiori al 10% in calorie, i' assume il valore 0,0231.

e) *Spese generali (qg).*

La componente di costo «spese generali» (qg) si calcola utilizzando la formula prevista dal provvedimento C.I.P. n. 37/1986.

I valori di G da utilizzare sono i seguenti:

K	G
fino a 9000	10.700
tra 9001 e 15000	15.300
tra 15001 e 20000	19.800
superiore a 20000	24.300

2) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Per le tariffe relative agli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda sono fissati 5 livelli differenziati in funzione del grado di sviluppo (K).

I valori di detti livelli sono:

K (Mcal/ut/anno)	Tl (L./Mcal)
fino a 3500	62
da 3501 a 6000	56
da 6001 a 9000	52
da 9001 a 12000	48
maggiore di 12000	46

Tali valori sono aggiornati dal C.I.P. con cadenza annuale, salvo eventuali interventi in corso d'anno nel caso di sensibili variazioni di tendenza dei prezzi energetici.

3) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

3.1. I valori numerici relativi alla materia prima ed al personale da utilizzarsi nel calcolo del costo standard, per l'applicazione del presente provvedimento sono i seguenti:

3.1.1. Gas naturale da metanodotto e da carro bombolaio:

a) Quota proporzionale: è differenziata in funzione del grado di sviluppo (K) e viene ottenuta per interpolazione lineare, con arrotondamento alla prima o alla seconda cifra decimale, rispettivamente per importi espressi in L./m³ o in L./Mcal, dei seguenti valori:

K (Mcal/ut/a)	L./m³ per metano a 9,2 Mcal/m³ st	L./Mcal
fino a 4250	86,6	9,41
5750	136,6	14,85
9500	183,8	19,98
uguale o superiore a 19000	193,1	20,99

Per i nuovi esercizi si adotta il valore di 19,9 L./m³ per metano a 9,2 Mcal/m³ st., pari a 13,03 L./Mcal; per gli esercizi serviti da carro bombolaio si adotta il valore di 86,6 L./m³ per metano a 9,2 Mcal/m³ st., pari a 9,41 L./Mcal.

Il prezzo del gasolio cui si farà riferimento per la prossima variazione della materia prima in applicazione del punto 2 del provvedimento C.I.P. n. 15 del 5 marzo 1986 è pari a 259,82 L./kg.

b) Quota fissa: 5183 L./mese per m³/h escluso gas naturale da carro bombolaio.

3.1.2. Altre materie prime.

Vengono confermate le disposizioni di cui al punto 4.1.2. del provvedimento CIP n. 37/1986.

3.1.3. Costo base del personale.

Al gennaio 1988 assume i seguenti valori:

Contratto aziende municipalizzate	37.466.000
Contratto ANIG	37.524.000
Contratto Co.N.P.I.Gas	37.993.000
Contratto En.Pp.Ss.	36.561.000
Contratto metanieri privati	33.578.000

3.1.4. Per l'applicazione del presente provvedimento, la presentazione delle domande ai comitati provinciali prezzi deve avvenire entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Le tariffe verranno deliberate dai comitati provinciali prezzi entro sessanta giorni dalla data ultima prevista al precedente comma per la presentazione delle domande.

Gli adeguamenti tariffari che verranno deliberati dai suddetti Comitati in attuazione delle sopra citate disposizioni, avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le aziende dovranno inviare copia della scheda per il calcolo del costo standard alla segreteria del Comitato interministeriale prezzi, contestualmente all'invio della domanda di revisione al competente C.P.P.

Le aziende sono tenute inoltre ad inviare alla segreteria del C.I.P. annualmente i bilanci societari predisposti secondo le indicazioni contenute nella circolare CIP n. 5423 del 9 giugno 1986.

3.1.5. I valori del parametro *h* — numero annuo di ore di utilizzazione — di cui alla tabella 1 del provvedimento C.I.P. n. 37/1986 saranno revisionati con successivo provvedimento.

Il Presidente delegato del C.I.P. è delegato ad emanare il suddetto provvedimento.

3.1.6. Modalità di applicazione delle variazioni tariffarie.

A decorrere dal presente provvedimento, a modifica della circolare n. 117 del 18 luglio 1947 del Ministero dell'industria e del commercio, le variazioni delle tariffe dovranno essere applicate dalle aziende distributrici sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data. Tale attribuzione avverrà su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

88A4884

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 237

Corso dei cambi del 6 dicembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1276,100	1276,100	1276 —	1276,100	1276,100	1276,10	1276,010	1276,100	1276,100	1276,10
Marco germanico	739,020	739,020	739 —	739,020	739,020	739,02	739,100	739,020	739,020	739,02
Franco francese	216,340	216,340	216,48	216,340	216,340	216,34	216,380	216,340	216,340	216,34
Fiorino olandese	655,150	655,150	655,85	655,150	655,150	655,15	655,200	655,150	655,150	655,15
Franco belga	35,271	35,271	35,28	35,271	35,271	35,27	35,270	35,271	35,271	35,27
Lira sterlina	2382,500	2382,500	2386 —	2382,500	2382,500	2382,50	2382,450	2382,500	2382,500	2382,50
Lira irlandese	1976,650	1976,650	1977 —	1976,650	1976,650	1976,65	1976,650	1976,650	1976,650	—
Corona danese	191,830	191,830	192 —	191,830	191,830	191,83	191,850	191,830	191,830	191,83
Dracma	8,871	8,871	8,89	8,871	—	—	8,870	8,871	8,871	—
E.C.U.	1536,600	1536,600	1536,50	1536,600	1536,600	1536,60	1536,460	1536,600	1536,600	1536,60
Dollaro canadese	1074,500	1074,500	1075 —	1074,500	1074,500	1074,50	1074,730	1074,500	1074,500	1074,50
Yen giapponese	10,498	10,498	10,50	10,498	10,498	10,49	10,497	10,498	10,498	10,49
Franco svizzero	882,800	882,800	882,75	882,800	882,800	882,80	882,600	882,800	882,800	882,80
Scellino austriaco	105,068	105,068	105,10	105,068	105,068	105,06	105,074	105,068	105,068	105,06
Corona norvegese	198,500	198,500	198,40	198,500	198,500	198,50	198,390	198,500	198,500	198,50
Corona svedese	212,690	212,690	212,70	212,690	212,690	212,69	212,590	212,690	212,690	212,69
FIM	313,150	313,150	313,25	313,150	313,150	313,15	313,100	313,150	313,150	—
Escudo portoghese	8,910	8,910	8,93	8,910	8,910	8,91	8,915	8,910	8,910	8,91
Peseta spagnola	11,343	11,343	11,34	11,343	11,343	11,34	11,350	11,343	11,343	11,34
Dollaro australiano	1121,200	1121,200	1120 —	1121,200	1121,200	1121,20	1121 —	1121,200	1121,200	1121,20

Media dei titoli del 6 dicembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	75 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,550
» 9% » » 1976-91	100,400
» 10% » » 1977-92	101,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,900
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,750
» » » 22- 6-1987/91	86,350
» » » 18- 3-1987/94	73,225
» » » 21- 4-1987/94	72,425
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,025
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,825
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99 —
» » » TR 2,5% 1983/93	86,725
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,275
» » » » 16- 8-1985/90	99,275
» » » » 18- 9-1985/90	99,225
» » » » 18-10-1985/90	99,225
» » » » 1-11-1983/90	101,325
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	101,500
» » » » 18-12-1985/90	99,825
» » » » 1- 1-1984/91	101,400
» » » » 17- 1-1986/91	99,125
» » » » 1- 2-1984/91	101,225
» » » » 18- 2-1986/91	99,200
» » » » 1- 3-1984/91	100,225
» » » » 18- 3-1986/91	99,150
» » » » 1- 4-1984/91	100,275
» » » » 1- 5-1984/91	100,400
» » » » 1- 6-1984/91	100,525
» » » » 1- 7-1984/91	99,750
» » » » 1- 8-1984/91	99,650
» » » » 1- 9-1984/91	99,575
» » » » 1-10-1984/91	99,650
» » » » 1-11-1984/91	99,825
» » » » 1-12-1984/91	99,525
» » » » 1- 1-1985/92	99,875
» » » » 1- 2-1985/92	98,450
» » » » 18- 4-1986/92	97,575
» » » » 19- 5-1986/92	96,600
» » » » 20- 7-1987/92	97,475
» » » » 19- 8-1987/92	97,475
» » » » 1-11-1987/92	97,575
» » » » 1-12-1987/92	97,925
» » » » 18- 6-1986/93	95,075
» » » » 17- 7-1986/93	95,225
» » » » 19- 8-1986/93	95,100
» » » » 18- 9-1986/93	95,250
» » » » 20-10-1986/93	96,175
» » » » 19-12-1986/93	96,200
» » » » 18-11-1987/93	97,550
» » » » 1- 1-1988/93	97,275
» » » » 1- 2-1988/93	97,125
» » » » 1- 3-1988/93	97,175
» » » » 1- 4-1988/93	97,300
» » » » 1- 5-1988/93	98,350
» » » » 1-10-1987/94	97,825
» » » » 1- 2-1985/95	97,450
» » » » 1- 3-1985/95	97,350
» » » » 1- 4-1985/95	93,050
» » » » 1- 5-1985/95	93,025
» » » » 1- 6-1985/95	93,125
» » » » 1- 7-1985/95	94,525
» » » » 1- 8-1985/95	94,275
» » » » 1- 9-1985/95	94,400
» » » » 1-10-1985/95	94,875
» » » » 1-11-1985/95	95,750
» » » » 1-12-1985/95	95,950
» » » » 1- 1-1986/96	95,700
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,075
» » » » 1- 2-1986/96	95,275

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,525
» » » » 1- 4-1986/96	93,800
» » » » 1- 5-1986/96	93,875
» » » » 1- 6-1986/96	93,900
» » » » 1- 7-1986/96	93,925
» » » » 1- 8-1986/96	93,925
» » » » 1- 9-1986/96	94,050
» » » » 1-10-1986/96	94,375
» » » » 1-11-1986/96	95,075
» » » » 1-12-1986/96	95,800
» » » » 1- 1-1987/97	95,500
» » » » 1- 2-1987/97	94,825
» » » » 18- 2-1987/97	94,925
» » » » 1- 3-1987/97	94.675
» » » » 1- 4-1987/97	94 —
» » » » 1- 5-1987/97	93,925
» » » » 1- 6-1987/97	93,975
» » » » 1- 7-1987/97	93,750
» » » » 1- 8-1987/97	94,200
» » » » 1- 9-1987/97	97,200
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	99,975
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,375
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,600
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,575
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,375
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,550
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,275
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,200
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,675
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,950
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,525
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,550
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,525
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,650
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,500
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,025
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,500
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,675
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,325
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,525
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,500
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,625
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,750
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,850
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,325
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,625
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,200
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,200
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,150
» » » 9,25% 1-10-1990	96,725
» » » 11,50% 1-10-1990	99,425
» » » 9,25% 1-11-1990	96,675
» » » 9,25% 1-12-1990	96,925
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,925
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,575
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,650
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,125
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,025
» » » 9,15% 1- 4-1992	94.400
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,750
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,350
» » » 11,00% 1- 5-1992	96.650
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,050
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,025
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,100
» » » » 1983/90 11,50%	105.400
» » » » 1984/91 11,25%	106,150
» » » » 1987/91 8,75%	99,525
» » » » 1984/92 10,50%	106,975
» » » » 1985/93 9,60%	103,800
» » » » 1985/93 9,75%	104,200
» » » » 1985/93 9,00%	101,750
» » » » 1985/93 8,75%	101,775
» » » » 1986/94 8,75%	101,300
» » » » 1986/94 6,90%	93,500
» » » » 1987/94 7,75%	95,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M06128

N. 238

Corso dei cambi del 7 dicembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1290,200	1290,200	1290,10	1290,200	1290,200	1290 —	1290,430	1290,200	1290,200	1290 —
Marco germanico	738,600	738,600	738,75	738,600	738,600	738,70	738,750	738,600	738,600	738,60
Franco francese	216,300	216,300	216,15	216,300	216,300	216,30	216,350	216,300	216,300	216,30
Fiorino olandese	654,770	654,770	654,80	654,770	654,770	654,77	654,800	654,770	654,770	654,77
Franco belga	35,248	35,248	35,28	35,248	35,248	35,248	35,257	35,248	35,248	35,24
Lira sterlina	2387,500	2387,500	2390,50	2387,500	2387,500	2387,50	2388,110	2387,500	2387,500	2387,50
Lira irlandese	1977,500	1977,500	1978 —	1977,500	1977,500	1977,50	1976,800	1977,500	1977,500	—
Corona danese	191,760	191,760	191,75	191,760	191,760	191,83	191,740	191,760	191,760	191,75
Dracma	8,870	8,870	8,89	8,870	—	—	8,875	8,870	8,870	—
E.C.U.	1536 —	1536 —	1536,25	1536 —	1536 —	1536 —	1536,200	1536 —	1536 —	1536 —
Dollaro canadese	1081,200	1081,200	1080 —	1081,200	1081,200	1081,20	1081,350	1081,200	1081,200	1081,20
Yen giapponese	10,504	10,504	10,50	10,504	10,504	10,504	10,502	10,504	10,504	10,50
Franco svizzero	878,400	878,400	878,90	878,400	878,400	878,40	878,600	878,400	878,400	878,40
Scellino austriaco	104,980	104,980	105,03	104,980	104,980	104,98	104,998	104,980	104,980	104,98
Corona norvegese	198,720	198,720	198,90	198,720	198,720	198,62	198,730	198,720	198,720	198,72
Corona svedese	213,250	213,250	213 —	213,250	213,250	213,25	213,270	213,250	213,250	213,25
FIM	314,050	314,050	314 —	314,050	314,050	314,05	314 —	314,050	314,050	—
Escudo portoghese	8,913	8,913	8,93	8,913	8,913	8,913	8,930	8,913	8,913	8,91
Peseta spagnola	11,376	11,376	11,38	11,376	11,376	11,376	11,376	11,376	11,376	11,37
Dollaro australiano	1129,300	1129,300	1125 —	1129,300	1129,300	1129,30	1128,200	1129,300	1129,300	1129,30

Media dei titoli del 7 dicembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	75 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,550
» 9% » » 1976-91	100,400
» 10% » » 1977-92	101,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,900
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,750
» » » 22- 6-1987/91	86,350
» » » 18- 3-1987/94	73,225
» » » 21- 4-1987/94	72,425
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,300
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,025
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,825
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99 —
» » » TR 2,5% 1983/93	86,725
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,275
» » » » 16- 8-1985/90	99,300
» » » » 18- 9-1985/90	99,200
» » » » 18-10-1985/90	99,175
» » » » 1-11-1983/90	101,250
» » » » 18-11-1985/90	99,525
» » » » 1-12-1983/90	101,475
» » » » 18-12-1985/90	99,800
» » » » 1- 1-1984/91	101,375
» » » » 17- 1-1986/91	99,075
» » » » 1- 2-1984/91	101,225
» » » » 18- 2-1986/91	99,225
» » » » 1- 3-1984/91	100,150
» » » » 18- 3-1986/91	99,150
» » » » 1- 4-1984/91	100,200
» » » » 1- 5-1984/91	100,300
» » » » 1- 6-1984/91	100,400
» » » » 1- 7-1984/91	99,725
» » » » 1- 8-1984/91	99,575
» » » » 1- 9-1984/91	99,525
» » » » 1-10-1984/91	99,600
» » » » 1-11-1984/91	99,800
» » » » 1-12-1984/91	99,675
» » » » 1- 1-1985/92	99,900
» » » » 1- 2-1985/92	98,450
» » » » 18- 4-1986/92	97,450
» » » » 19- 5-1986/92	96,550
» » » » 20- 7-1987/92	97,375
» » » » 19- 8-1987/92	97,450
» » » » 1-11-1987/92	97,525
» » » » 1-12-1987/92	97,925
» » » » 18- 6-1986/93	95,100
» » » » 17- 7-1986/93	95,275
» » » » 19- 8-1986/93	95,050
» » » » 18- 9-1986/93	95,400
» » » » 20-10-1986/93	96,250
» » » » 19-12-1986/93	97,575
» » » » 18-11-1987/93	96,225
» » » » 1- 1-1988/93	97,200
» » » » 1- 2-1988/93	97,150
» » » » 1- 3-1988/93	97,200
» » » » 1- 4-1988/93	97,250
» » » » 1- 5-1988/93	98,350
» » » » 1-10-1987/94	97,625
» » » » 1- 2-1985/95	97,400
» » » » 1- 3-1985/95	93,300
» » » » 1- 4-1985/95	93,125
» » » » 1- 5-1985/95	93 —
» » » » 1- 6-1985/95	93,050
» » » » 1- 7-1985/95	94,475
» » » » 1- 8-1985/95	94,275
» » » » 1- 9-1985/95	94,425
» » » » 1-10-1985/95	94,800
» » » » 1-11-1985/95	95,675
» » » » 1-12-1985/95	95,925
» » » » 1- 1-1986/96	95,625
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,050
» » » » 1- 2-1986/96	95,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,350
» » » » 1- 4-1986/96	93,850
» » » » 1- 5-1986/96	93,850
» » » » 1- 6-1986/96	93,600
» » » » 1- 7-1986/96	94 —
» » » » 1- 8-1986/96	93,950
» » » » 1- 9-1986/96	94,100
» » » » 1-10-1986/96	94,300
» » » » 1-11-1986/96	95,050
» » » » 1-12-1986/96	95,850
» » » » 1- 1-1987/97	95,400
» » » » 1- 2-1987/97	94,825
» » » » 18- 2-1987/97	94,800
» » » » 1- 3-1987/97	94,550
» » » » 1- 4-1987/97	93,900
» » » » 1- 5-1987/97	93,825
» » » » 1- 6-1987/97	93,925
» » » » 1- 7-1987/97	93,775
» » » » 1- 8-1987/97	94,050
» » » » 1- 9-1987/97	97 —
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	99,975
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,350
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,625
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,550
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,400
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,575
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,325
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,200
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,600
» » » 9,15% 1- 3-1990	98 —
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,500
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,600
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,500
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,650
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,475
» » » 12,00% 1- 4-1990	102 —
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,475
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,675
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,325
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,525
» » » 10,50% 18- 5-1990	98,500
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,575
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,775
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,825
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,250
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,150
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,150
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,200
» » » 9,25% 1-10-1990	96,725
» » » 11,50% 1-10-1990	99,475
» » » 9,25% 1-11-1990	96,675
» » » 9,25% 1-12-1990	96,900
» » » 12,50% 1- 3-1991	103,825
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,575
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,600
» » » 11,00% 1- 2-1992	97 —
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,200
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,450
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,775
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,375
» » » 11,00% 1- 5-1992	96,775
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,100
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,450
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	100,950
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,125
» » » » 1983/90 11,50%	105,125
» » » » 1984/91 11,25%	106,125
» » » » 1987/91 8,75%	99,450
» » » » 1984/92 10,50%	106,650
» » » » 1985/93 9,60%	103,850
» » » » 1985/93 9,75%	104,175
» » » » 1985/93 9,00%	101,650
» » » » 1985/93 8,75%	101,850
» » » » 1986/94 8,75%	101,200
» » » » 1986/94 6,90%	93,400
» » » » 1987/94 7,75%	95,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M07128

MINISTERO DELLE FINANZE

Determinazione delle indennità di carica spettanti al presidente ed al vice presidente del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1988, registro n. 50 Finanze, foglio n. 182, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 delle legge 24 gennaio 1978, n. 14, le indennità di carica spettanti al presidente ed al vice presidente del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato, sono state determinate come segue:

Per il presidente:

compenso annuo lordo per l'attività svolta pari al vigente trattamento economico iniziale annuo lordo (stipendio iniziale, tredicesima mensilità ed indennità integrativa speciale) del relativo direttore generale, maggiorato del 20%;

l'importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione del citato Fondo è determinato in lire 45.000;

non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Per il vice presidente:

compenso annuo lordo per l'attività svolta pari al 50% del compenso annuo lordo fissato per il presidente;

l'importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione del Fondo è determinato in lire 45.000;

non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

88A4863

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 2 novembre 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fur Mary*, con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona), a decorrere dal 6 giugno 1985:

periodo: dal 5 dicembre 1987 al 1° giugno 1988;
CIPI 2 maggio 1985: dall'11 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Grandi lavori Sicilia*, con sede in Favara (Agrigento) e stabilimento di Favara (Agrigento), a decorrere dal 15 settembre 1983:

periodo: dall'8 giugno 1987 al 4 dicembre 1987;
CIPI 27 maggio 1982: dal 29 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Grandi lavori Sicilia*, con sede in Favara (Agrigento) e stabilimento di Favara (Agrigento), a decorrere dal 15 settembre 1983:

periodo: dal 5 dicembre 1987 al 1° giugno 1988;
CIPI 27 maggio 1982: dal 29 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

4) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore laterizi, operanti in comune di Quartu S. Elena (Cagliari), a decorrere dall'11 giugno 1985:

periodo: dal 7 marzo 1988 al 2 settembre 1988;
CIPI 18 dicembre 1986 con effetto dal 15 maggio 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ciso*, con sede in Mercato San Severino (Salerno) e stabilimento di Mercato San Severino (Salerno), a decorrere dal 15 novembre 1985:

periodo: dall'11 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
CIPI 19 maggio 1983: dal 18 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Decor vetrerie*, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo) e stabilimento di Terranuova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 16 luglio 1985:

periodo: dall'8 luglio 1988 al 3 gennaio 1989;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 16 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. S.I.C.L.A. di L. Di Muzio & F.lli*, con sede in Pescara e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), a decorrere dal 22 ottobre 1985:

periodo: dal 23 ottobre 1987 al 9 aprile 1988;
CIPI 2 maggio 1985: dal 29 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Co.Mo.Chi.*, con sede in Sanluri (Cagliari) e stabilimento di Sanluri (Cagliari), a decorrere dal 6 agosto 1985:

periodo: dal 2 febbraio 1988 al 30 luglio 1988;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fortuna West*, con sede in Arnad (Aosta) e stabilimento di Arnad (Aosta), a decorrere dal 4 marzo 1986:

periodo: dal 28 febbraio 1988 al 25 agosto 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Valigeria Carlo Ragazzoni*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 5 gennaio 1986:

periodo: dal 30 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
CIPI 28 marzo 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Leggero Giovanni & C. - Ind. metalmeccanica*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), a decorrere dal 3 luglio 1986:

periodo: dal 1° luglio 1988 al 27 dicembre 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. M. & N. Electronic*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fabriano (Ancona), a decorrere dal 18 luglio 1986:

periodo: dall'11 gennaio 1988 all'8 luglio 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 7 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

13) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico, operanti in comune di Fermo (Ascoli Piceno), a decorrere dal 27 maggio 1985:

periodo: dal 26 febbraio 1987 al 24 agosto 1987;
CIPI 22 dicembre 1987 con effetto dal 29 aprile 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Aurora due*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 26 maggio 1986:
periodo: dal 27 novembre 1987 al 24 maggio 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 3 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Refrattari Ravenna*, con sede in Savio (Ravenna) e stabilimento di Savio (Ravenna), a decorrere dal 2 luglio 1986:
periodo: dal 7 luglio 1987 al 2 gennaio 1988;
CIPI 28 novembre 1985: dall'8 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Dragna*, con sede in Misterbianco (Catania) e stabilimento di Misterbianco - Contrada Mezzocampo (Catania), a decorrere dal 27 settembre 1986:
periodo: dal 2 settembre 1987 al 28 febbraio 1988;
CIPI 3 luglio 1986: dal 30 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Paravia ascensori*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno, a decorrere dal 19 luglio 1986:
periodo: dal 20 gennaio 1988 al 18 luglio 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Lanificio D'Ambrosio*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), a decorrere dal 16 gennaio 1987:
periodo: dal 16 luglio 1988 all'11 gennaio 1989;
CIPI 29 luglio 1982 dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Implafan*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli), a decorrere dal 25 ottobre 1986:
periodo: dal 27 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
CIPI 27 aprile 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Delicia*, con sede in Gorizia e stabilimento di Gorizia, a decorrere dal 5 ottobre 1986:
periodo: dal 7 aprile 1988 al 3 ottobre 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 12 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Candotex*, con sede in Vertova (Bergamo) e stabilimento di Vertova (Bergamo), a decorrere dal 28 giugno 1986:
periodo: dal 30 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1987.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Bric's industria valigeria fine*, con sede in Olgiate Comasco (Como) e stabilimento di Olgiate Comasco (Como), a decorrere dal 29 agosto 1986:
periodo: dal 1° marzo 1988 al 27 agosto 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1987.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Molini Virga*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo, a decorrere dal 18 luglio 1986:
periodo: dal 19 gennaio 1988 al 16 luglio 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. La Meritermica*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), a decorrere dal 27 dicembre 1986:
periodo: dal 29 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Calzaturificio Italshoes*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), a decorrere dal 16 dicembre 1986:
periodo: dal 14 dicembre 1987 all'11 giugno 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 2 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Marylet confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, a decorrere dal 29 ottobre 1986:
periodo: dal 3 novembre 1987 al 30 aprile 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 30 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Puma*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dall'8 novembre 1986:
periodo: dal 12 novembre 1987 al 9 maggio 1988;
CIPI 8 agosto 1984: dal 1° giugno 1982;
causa: crisi aziendale:
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. I.S.M.E.T.*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), a decorrere dal 15 gennaio 1987:
periodo: dal 18 luglio 1988 al 13 gennaio 1989;
CIPI 13 marzo 1987: dal 20 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.I.V. - Società industrielle valdotaine*, con sede in Arnad (Aosta) e stabilimento di Arnad (Aosta), a decorrere dal 13 marzo 1987:
periodo: dal 17 marzo 1988 al 12 settembre 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Texing*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Gugliasco (Torino), a decorrere dal 20 gennaio 1987:
periodo: dal 16 gennaio 1988 al 13 luglio 1988;
CIPI 8 agosto 1984: dal 4 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Savinil* già *Cobra Due*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari), a decorrere dal 21 marzo 1987:
periodo: dal 25 marzo 1988 al 20 settembre 1988;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 26 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. S.E.V.*, con sede in Casellette (Torino) e stabilimento di Casellette (Torino), a decorrere dal 27 dicembre 1986:
periodo: dal 1° gennaio 1988 al 28 giugno 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elettroplast*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze, a decorrere dal 10 maggio 1987:
periodo: dal 5 maggio 1988 al 31 ottobre 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 13 maggio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. R.A. Santorum*, con sede in Riva del Garda (Trento) e stabilimento di Riva del Garda (Trento), a decorrere dal 12 luglio 1987:

periodo: dal 15 gennaio 1988 al 13 aprile 1988;
CIPI 20 marzo 1986: dal 10 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. R.A. Santorum*, con sede in Riva del Garda (Trento) e stabilimento di Riva del Garda (Trento), a decorrere dal 12 luglio 1987:

periodo: dal 14 aprile 1988 al 12 luglio 1988;
CIPI 20 marzo 1986: dal 10 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Broggi Izar industriale*, con sede in Melegnano (Milano) e stabilimento di Melegnano (Milano), a decorrere dal 28 giugno 1987:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 30 marzo 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Broggi Izar industriale*, con sede in Melegnano (Milano) e stabilimento di Melegnano (Milano), a decorrere dal 28 giugno 1987:

periodo: dal 31 marzo 1988 al 28 giugno 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Lord*, con sede in Rodengo Saiano (Brescia) e stabilimento di Soncino (Cremona), a decorrere dal 25 settembre 1987:

periodo: dal 30 marzo 1988 al 27 giugno 1988;
CIPI 28 maggio 1987: dal 29 settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Lord*, con sede in Rodengo Saiano (Brescia) e stabilimento di Soncino (Cremona), a decorrere dal 25 settembre 1987:

periodo: dal 28 giugno 1988 al 25 settembre 1988;
CIPI 28 maggio 1987: dal 29 settembre 1988;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Editar*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari, a decorrere dal 2 marzo 1987:

periodo: dal 6 settembre 1987 al 4 dicembre 1987;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 24 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Editar*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari, a decorrere dal 2 marzo 1987:

periodo: dal 5 dicembre 1987 al 3 marzo 1988;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 24 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Concuzzi Guido costr. meccaniche e fondiarie*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna, a decorrere dal 1° ottobre 1987:

periodo: dal 5 aprile 1988 al 3 luglio 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 2 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Concuzzi Guido costr. meccaniche e fondiarie*, con sede in Ravenna e stabilimento di Ravenna, a decorrere dal 1° ottobre 1987:

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° ottobre 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 2 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Contea's*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo), a decorrere dal 2 ottobre 1984:

periodo: dal 5 aprile 1988 al 3 luglio 1988;
CIPI 1° marzo 1985: dal 29 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Contea's*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo), a decorrere dal 2 ottobre 1984:

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° ottobre 1988;
CIPI. 1° marzo 1985: dal 29 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. F.lli Del Magro*, con sede in Pescia (Pistoia) e stabilimento di Pescia (Pistoia), a decorrere dal 24 ottobre 1987:

periodo: dal 28 aprile 1988 al 26 luglio 1988;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 29 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. F.lli Del Magro*, con sede in Pescia (Pistoia) e stabilimento di Pescia (Pistoia), a decorrere dal 24 ottobre 1987:

periodo: dal 27 luglio 1988 al 24 ottobre 1988;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 29 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Gasparucci Italo*, con sede in S. Ippolito (Pesaro) e stabilimento di Ghilardino di Fossombrone (Pesaro), a decorrere dal 20 giugno 1987:

periodo: dal 24 dicembre 1987 al 22 marzo 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 22 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Gasparucci Italo*, con sede in S. Ippolito (Pesaro) e stabilimento di Ghilardino di Fossombrone (Pesaro), a decorrere dal 20 giugno 1987:

periodo: dal 23 marzo 1988 al 20 giugno 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 22 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *Ceramica Alpe*, con sede in Fiorano Modenese (Modena) e stabilimento di Fiorano Modenese (Modena), a decorrere dal 28 agosto 1987:

periodo: dal 1° marzo 1988 al 29 maggio 1988;
CIPI 28 maggio 1987: dal 2 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *Ceramica Alpe*, con sede in Fiorano Modenese (Modena) e stabilimento di Fiorano Modenese (Modena), a decorrere dal 28 agosto 1987:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 28 agosto 1988;
CIPI 28 maggio 1987: dal 2 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Confezioni Eggy*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze), a decorrere dal 1° ottobre 1987:

periodo: dal 6 aprile 1988 al 3 luglio 1988;
CIPI 18 settembre 1987: dal 29 settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Confezioni Eggy*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Figline Valdarno (Firenze), a decorrere dal 1° ottobre 1987:

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° ottobre 1988;
CIPI 18 settembre 1987: dal 29 settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Arno*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Stia (Arezzo), a decorrere dal 7 novembre 1987:

periodo: dal 12 maggio 1988 al 9 agosto 1988;
CIPI 3 luglio 1986: dal 14 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Arno*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Stia (Arezzo), a decorrere dal 7 novembre 1987:

periodo: dal 10 agosto 1988 al 7 novembre 1988;
CIPI 3 luglio 1986: dal 14 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sealup*, con sede in Milano e stabilimento di Milano, a decorrere dal 6 giugno 1987:

periodo: dall'11 dicembre 1987 al 9 marzo 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dall'11 dicembre 1987;
causa: crisi aziendale.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sealup*, con sede in Milano e stabilimento di Milano, a decorrere dal 6 giugno 1987:

periodo: dal 10 marzo 1988 al 7 giugno 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dall'11 dicembre 1987;
causa: crisi aziendale.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Morandi*, con sede in Poggibonsi (Siena) e stabilimento di Poggibonsi (Siena), a decorrere dal 6 ottobre 1987:

periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 luglio 1988;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 18 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Morandi*, con sede in Poggibonsi (Siena) e stabilimento di Poggibonsi (Siena), a decorrere dal 6 ottobre 1987:

periodo: dal 17 luglio 1988 al 14 ottobre 1988;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 18 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Gestione laterizi*, con sede in Napoli e stabilimento di Petruro Irpino (Avellino), a decorrere dal 18 aprile 1987:

periodo: dal 21 ottobre 1987 al 18 gennaio 1988;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 15 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Gestione laterizi*, con sede in Napoli e stabilimento di Petruro Irpino (Avellino), a decorrere dal 18 aprile 1987:

periodo: dal 19 gennaio 1988 al 17 aprile 1988;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 15 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sudterminal*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 21 ottobre 1987:

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 luglio 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° luglio 1986;
causa: crisi aziendale.

63) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sudterminal*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 21 ottobre 1987:

periodo: dal 24 luglio 1988 al 21 ottobre 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° luglio 1986;
causa: crisi aziendale.

64) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sta.Gra.Me. - Stabilimento grafico meridionale*, con sede in Casavàtore (Napoli) e stabilimento di Càsavatore (Napoli), a decorrere dal 26 novembre 1987:

periodo: dal 28 maggio 1988 al 25 agosto 1988;
CIPI 20 marzo 1986: dal 3 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

65) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sta.Gra.Me. - Stabilimento grafico meridionale*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 26 novembre 1987:

periodo: dal 26 agosto 1988 al 23 novembre 1988;
CIPI 20 marzo 1986: dal 3 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

66) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Merrytex*, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento di Perugia, a decorrere dal 29 agosto 1987:

periodo: dal 2 marzo 1988 al 31 maggio 1988;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale.

67) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Merrytex*, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento di Perugia, a decorrere dal 29 agosto 1987:

periodo: dal 1° giugno 1988 al 29 agosto 1988;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale.

68) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elettroplastica*, con sede in Roncadelle (Brescia) e stabilimento di Roncadelle (Brescia), a decorrere dal 26 agosto 1987:

periodo: dal 28 febbraio 1988 al 27 maggio 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

69) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elettroplastica*, con sede in Roncadelle (Brescia) e stabilimento di Roncadelle (Brescia), a decorrere dal 26 agosto 1987:

periodo: dal 28 maggio 1988 al 25 agosto 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

70) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. F.lli Guenzani*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Gallarate (Varese), a decorrere dal 28 agosto 1987:

periodo: dal 2 marzo 1988 al 30 maggio 1988;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 4 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

71) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. F.lli Guenzani*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Gallarate (Varese), a decorrere dal 28 agosto 1987:

periodo: dal 31 maggio 1988 al 28 agosto 1988;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 4 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

72) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio Madras*, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e stabilimento di Bassano del Grappa (Vicenza), a decorrere dal 28 novembre 1986:

periodo: dal 2 maggio 1987 al 31 luglio 1987;
CIPI 18 settembre 1987: dal 2 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

73) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio Madras*, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e stabilimento di Bassano del Grappa (Vicenza), a decorrere dal 28 novembre 1986:

periodo: dal 1° agosto 1987 al 29 ottobre 1987;
CIPI 18 settembre 1987: dal 2 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

74) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Co.Mec.*, con sede in Pagani (Salerno) e stabilimento di Pagani (Salerno), a decorrere dal 30 agosto 1987:

periodo: dal 28 febbraio 1988 al 27 maggio 1988;
CIPI 28 maggio 1987: dal 2 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

75) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Co.Mec.*, con sede in Pagani (Salerno) e stabilimento di Pagani (Salerno), a decorrere dal 30 agosto 1987:

periodo: dal 28 maggio 1988 al 25 agosto 1988;
CIPI 28 maggio 1987: dal 2 settembre 1985;
causa: crisi aziendale.

76) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a Semolerie sassaresi*, con sede in Cagliari e stabilimento di Sassari, a decorrere dal 23 luglio 1987:

periodo: dal 26 gennaio 1988 al 24 aprile 1988;
CIPI 14 giugno 1988: dal 27 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

77) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Semolerie sassaresi*, con sede in Cagliari e stabilimento di Sassari, a decorrere dal 23 luglio 1987:

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 luglio 1988;
CIPI 14 giugno 1988: dal 27 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

78) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. T.V. Moda uomo*, con sede in Fogagna (Udine) e stabilimento di Fogagna (Udine), a decorrere dal 13 maggio 1987:

periodo: dal 16 novembre 1987 al 13 febbraio 1988;
CIPI 8 dicembre 1986: dal 20 maggio 1985;
causa: crisi aziendale.

79) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. T.V. Moda uomo*, con sede in Fogagna (Udine) e stabilimento di Fogagna (Udine), a decorrere dal 13 maggio 1987:

periodo: dal 14 febbraio 1988 al 13 maggio 1988;
CIPI 8 dicembre 1986: dal 20 maggio 1985;
causa: crisi aziendale.

80) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. T.V. Moda uomo*, con sede in Fogagna (Udine) e stabilimento di Fogagna (Udine), a decorrere dal 13 maggio 1987:

periodo: dal 14 maggio 1988 al 9 novembre 1988;
CIPI 8 dicembre 1986: dal 20 maggio 1985;
causa: crisi aziendale.

81) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. General rettifica nocerina*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), a decorrere dal 13 ottobre 1987:

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 luglio 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 14 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale.

82) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. General rettifica nocerina*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno), e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), a decorrere dal 13 ottobre 1987:

periodo: dal 10 luglio 1988 al 7 ottobre 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 14 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale.

83) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Tienne*, con sede in Milano e stabilimento di Filago (Bergamo), a decorrere dal 2 luglio 1987:

periodo: dal 5 gennaio 1988 al 3 aprile 1988;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale.

84) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Tienne*, con sede in Milano e stabilimento di Filago (Bergamo), a decorrere dal 2 luglio 1987:

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 luglio 1988;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale.

85) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mistrall*, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno) e stabilimento di Ogliastro Cilento (Salerno), a decorrere dal 28 giugno 1987:

periodo: dal 30 dicembre 1987 al 2 aprile 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 14 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

86) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Mistrall*, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno) e stabilimento di Ogliastro Cilento (Salerno), a decorrere dal 28 giugno 1987:

periodo: dal 3 aprile 1988 al 1° luglio 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 14 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

87) Lavoratori licenziati dall'azienda *Covi confezioni*, con sede in Locorotondo (Bari) e stabilimento di Locorotondo (Bari), a decorrere dal 9 aprile 1984:

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 7 gennaio 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

88) Lavoratori licenziati dall'azienda *Covi confezioni*, con sede in Locorotondo (Bari) e stabilimento di Locorotondo (Bari), a decorrere dal 9 aprile 1984:

periodo: dall'8 gennaio 1988 al 6 aprile 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

89) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Staggia*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Stia (Arezzo), a decorrere dal 7 novembre 1987:

periodo: dal 10 maggio 1988 al 12 agosto 1988;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 14 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

90) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Staggia*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Stia (Arezzo), a decorrere dal 7 novembre 1987:

periodo: dal 13 agosto 1988 al 10 novembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 14 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

91) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Galassi Lino e Figli*, con sede in Mori (Trento) e stabilimento di Mori (Trento), a decorrere dal 4 settembre 1987:

periodo: dal 9 marzo 1988 al 6 giugno 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 10 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

92) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Galassi Lino e Figli*, con sede in Mori (Trento) e stabilimento di Mori (Trento), a decorrere dal 4 settembre 1987:

periodo: dal 7 giugno 1988 al 4 settembre 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 4 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

93) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Società cooperativa Pievequinta*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì, a decorrere dal 25 dicembre 1987:

periodo: dal 28 giugno 1988 al 25 settembre 1988;
CIPI 18 settembre 1987: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

94) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Società cooperativa Pievequinta*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì, a decorrere dal 25 dicembre 1987:

periodo: dal 26 settembre 1988 al 24 dicembre 1988;
CIPI 18 settembre 1987: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

95) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fakta Linoleum*, con sede in Narni Scalo (Terni) e stabilimento di Narni Scalo (Terni), a decorrere dal 18 giugno 1984:

periodo: dal 19 dicembre 1987 al 17 marzo 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 30 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

96) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fakta Linoleum*, con sede in Narni Scalo (Terni) e stabilimento di Narni Scalo (Terni), a decorrere dal 18 giugno 1984:

periodo: dal 18 marzo 1988 al 15 giugno 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 30 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

97) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. G.I.P. - Graphitalia imballaggi Paliano*, con sede in Roma e stabilimento di Paliano (Frosinone), a decorrere dal 21 gennaio 1984:

periodo: dal 26 luglio 1987 al 23 ottobre 1987;
CIPI 1° marzo 1985: dal 21 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

98) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. G.I.P. - Graphitalia imballaggi Paliano*, con sede in Roma e stabilimento di Paliano (Frosinone), a decorrere dal 21 gennaio 1984:

periodo: dal 24 ottobre 1987 al 21 gennaio 1988;
CIPI 1° marzo 1985: dal 21 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

99) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Giuseppe Forte*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 12 ottobre 1984:

periodo: dal 15 aprile 1988 al 13 luglio 1988;
CIPI 28 marzo 1985: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

100) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Giuseppe Forte*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 12 ottobre 1984:

periodo: dal 14 luglio 1988 all'11 ottobre 1988;
CIPI 28 marzo 1985: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

101) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio del Garda*, con sede in Salò (Brescia) e stabilimento di Salò (Brescia), a decorrere dal 24 febbraio 1984:

periodo: dal 25 agosto 1987 al 22 novembre 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 6 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

102) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio del Garda*, con sede in Salò (Brescia) e stabilimento di Salò (Brescia), a decorrere dal 24 febbraio 1984:

periodo: dal 23 novembre 1987 al 20 febbraio 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 6 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

103) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. G. & L. F.lli Cora*, con sede in Torino e stabilimento di Castigliole d'Asti (Asti), a decorrere dall'11 luglio 1984:

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 aprile 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 1° novembre 1980;
causa: crisi aziendale.

104) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. G. & L. F.lli Cora*, con sede in Torino e stabilimento di Castigliole d'Asti (Asti), a decorrere dall'11 luglio 1984:

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 luglio 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 1° novembre 1980;
causa: crisi aziendale.

105) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Poderi Scanavino comm. Giovanni*, con sede in Priocca (Cuneo) e stabilimento di Priocca (Cuneo), a decorrere dall'8 ottobre 1984:

periodo: dal 4 aprile 1987 al 2 luglio 1987;
CIPI 30 maggio 1985: dall'8 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

106) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Poderi Scanavino comm. Giovanni*, con sede in Priocca (Cuneo) e stabilimento di Priocca (Cuneo), a decorrere dall'8 ottobre 1984:

periodo: dal 3 luglio 1987 al 30 settembre 1987;
CIPI 30 maggio 1985: dall'8 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

107) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. De Concilio*, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo di Napoli (Napoli), a decorrere dal 19 gennaio 1981:

periodo: dal 12 giugno 1988 all'8 dicembre 1988;
CIPI 24 giugno 1978: dal 7 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1981.

108) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore trasporti, operanti in provincia di Sassari, a decorrere dal 25 gennaio 1984:

periodo: dal 19 luglio 1987 al 14 gennaio 1988;
CIPI 19 settembre 1985: con effetto dal 15 dicembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

109) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore trasporti, operanti in provincia di Sassari, a decorrere dal 25 gennaio 1984:

periodo: dal 15 gennaio 1988 al 12 luglio 1988;
CIPI 19 settembre 1985: con effetto dal 15 dicembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

110) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.M.V.A.*, con sede in Verres (Aosta) e stabilimento di Verres (Aosta), a decorrere dal 15 aprile 1984:

periodo: dal 2 aprile 1988 al 28 settembre 1988;
CIPI 27 luglio 1978: dal 1° giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

111) Lavoratori licenziati dall'azienda *Tec-Friuli*, con sede in Cormons (Gorizia) e stabilimento di Cormons (Gorizia), a decorrere dal 23 novembre 1984:

periodo: dal 14 maggio 1988 al 9 novembre 1988;
CIPI 26 marzo 1981: dal 3 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

112) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Marber sud*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari), a decorrere dal 3 ottobre 1984:

periodo: dal 26 settembre 1987 al 23 marzo 1988;
CIPI 27 maggio 1981: dal 20 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Azard di Cinefra Francesco & C.*, con sede in Castelcisterna (Napoli) e stabilimento di Castelcisterna (Napoli), a decorrere dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 23 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
CIPI 1° marzo 1985: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Cooperativa lavoranti in lime*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 6 dicembre 1984:

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 28 maggio 1988;
CIPI 30 marzo 1983: dal 13 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 apirle 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartonda*, con sede in Caselle Torinese (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 29 maggio 1985:

periodo: dal 23 febbraio 1988 al 20 agosto 1988;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 31 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *Eltin S.p.a. & Eltin S.a.s.*, con sede in Genova-Borzoli e stabilimento di Genova-Borzoli, a decorrere dal 14 gennaio 1985:

periodo: dal 10 aprile 1988 al 6 ottobre 1988;
CIPI 26 novembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio Brunate*, con sede in Lomazzo (Como) e stabilimenti di Lomazzo (Como) e Tradate (Varese), a decorrere dal 4 maggio 1986:

periodo: dal 5 novembre 1987 al 2 maggio 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Calzaturificio De Pietri Wainer*, con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimenti di Cagli (Pesaro), Gubbio (Perugia), S. Severino Marche (Macerata) e Sassoferrato (Ancona), a decorrere dal 19 giugno 1985:

periodo: dal 16 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 29 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Lamec*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), a decorrere dal 6 settembre 1985:

periodo: dal 6 marzo 1988 al 1° settembre 1988;
CIPI 2 maggio 1985: dal 10 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Isma sud*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 26 novembre 1985:

periodo: dal 26 maggio 1988 al 21 novembre 1988;
CIPI 11 giugno 1979: dal 25 dicembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Louis Andrè*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia), a decorrere dal 20 ottobre 1985:

periodo: dal 19 aprile 1987 al 15 ottobre 1987;
CIPI 3 novembre 1983: dal 4 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 dicembre 1986.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Corsport*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 16 gennaio 1986:

periodo: dall'11 gennaio 1988 all'8 luglio 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Editor*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 27 agosto 1983:

periodo: dal 20 febbraio 1986 al 18 agosto 1986;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Me.Res. - Meridionali resine*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino, a decorrere dal 13 dicembre 1985:

periodo: dall'8 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
CIPI 6 dicembre 1981: dal 22 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cuma sud*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 13 maggio 1986:

periodo: dal 9 maggio 1988 al 4 novembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. In.Vi.R.*, con sede in Torino e stabilimento di Brandizzo (Torino), a decorrere dal 18 ottobre 1985:

periodo: dal 16 aprile 1988 al 12 ottobre 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 25 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l Cantieri navali Italcraft*, con sede in Bracciano (Roma) e stabilimento di Gaeta (Latina), a decorrere dal 5 luglio 1986:

periodo: dal 5 aprile 1988 al 1° ottobre 1988;
CIPI 29 maggio 1986: dall'8 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Camerano*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 5 marzo 1986:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 26 agosto 1988;
CIPI 27 maggio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ime-Veto*, con sede in Milano e stabilimento di Vittuone (Milano), a decorrere dal 28 ottobre 1985:

periodo: dal 26 aprile 1988 al 22 ottobre 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 22 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Dall' Cott filatura*, con sede in Cossirano (Brescia) e stabilimento di Cossirano (Brescia), a decorrere dal 3 ottobre 1985:

periodo: dal 31 marzo 1988 al 26 settembre 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Twintex*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), a decorrere dal 3 maggio 1986:

periodo: dal 27 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
CIPI 20 luglio 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Baraldi - Industria mobili*, con sede in Ala (Trento) e stabilimento di Ala (Trento), a decorrere dal 1° aprile 1986:

periodo: dal 2 aprile 1988 al 28 settembre 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Laverda Trento*, con sede in Gardolo di Trento (Trento) e stabilimento di Gardolo di Trento (Trento), a decorrere dal 15 agosto 1986:

periodo: dall'11 febbraio 1988 all'8 agosto 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 18 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartotecnica grafica Darwinio Sacchi*, con sede in Como e stabilimento di Como, a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 27 marzo 1988 al 22 settembre 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Pubbligraf*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), a decorrere dal 10 ottobre 1986:

periodo: dal 12 aprile 1988 all'8 ottobre 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alma nuova*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 10 ottobre 1986:

periodo: dal 12 aprile 1988 all'8 ottobre 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 9 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.G.E.*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino), a decorrere dal 12 luglio 1986:

periodo: dal 13 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Editrice Gazzetta del Popolo*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 26 dicembre 1985:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 25 dicembre 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Universal Giunti*, con sede in Milano e stabilimento di Torino, a decorrere dal 3 ottobre 1986:
periodo: dal 5 aprile 1988 al 1° ottobre 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dall'11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Viplastik*, con sede in Napoli-Secondigliano e stabilimento di Napoli-Secondigliano, a decorrere dal 22 novembre 1986:
periodo: dal 25 maggio 1988 al 21 novembre 1988;
CIPI 27 aprile 1984: dal 28 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cei sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 29 dicembre 1986:
periodo: dal 2 gennaio 1988 al 29 giugno 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Rebuli Flora - Industria romana arredamento*, con sede in Cagliari e stabilimento di Roma, a decorrere dal 22 novembre 1986:
periodo: dal 25 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 24 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. A.C.I. - Azienda ceramica industriale*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 13 luglio 1983:
periodo: dall'11 gennaio 1988 all'8 luglio 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ceramica Corvina*, con sede in S.M. di Montecorvino Rovella (Salerno) e stabilimento di S.M. Montecorvino Rovella (Salerno), a decorrere dal 1° settembre 1986:
periodo: dal 1° settembre 1987 al 27 febbraio 1988;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Arfloor*, con sede in Arco (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 20 gennaio 1987:
periodo: dal 24 gennaio 1988 al 21 luglio 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 7 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Pagliuca Vincenzo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 28 aprile 1987:
periodo: dal 2 maggio 1988 al 28 ottobre 1988;
CIPI 20 marzo 1986: dal 19 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. G. & C. Fontanarosa*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 13 maggio 1986:
periodo: dal 14 novembre 1987 all'11 maggio 1988;
CIPI 27 aprile 1984: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nick*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 28 marzo 1986:
periodo: dal 2 aprile 1987 al 28 settembre 1987;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nick*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 28 marzo 1986:
periodo: dal 29 settembre 1987 al 26 marzo 1988;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nick*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 27 marzo 1988 al 22 settembre 1988;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Midi*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 23 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 maggio 1988.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Harrold's*, con sede in Frattaminore (Napoli) e stabilimento di S. Arpino (Caserta), a decorrere dal 7 giugno 1984:

periodo: dal 5 giugno 1988 al 1° dicembre 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Staderini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 17 febbraio 1984:

periodo: dal 21 febbraio 1988 al 18 agosto 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elcit elettronica civile*, con sede in S. Antonino di Susa (Torino) e stabilimento di S. Antonino di Susa (Torino), a decorrere dal 27 marzo 1987:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 23 settembre 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 30 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Isel*, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento di Bresso (Milano), a decorrere dal 12 aprile 1984:

periodo: dal 14 aprile 1988 al 10 ottobre 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 12 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Olimpic*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 14 maggio 1981:

periodo: dal 7 aprile 1988 al 3 ottobre 1988;
CIPI 31 luglio 1979: dal 21 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° aprile 1982.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cif - Prodotti medicinali*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 dicembre 1982:

periodo: dal 7 settembre 1987 al 4 marzo 1988;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 13 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. In.Te.Va.*, con sede in Pollein (Aosta) e stabilimento di Pollein (Aosta), a decorrere dal 19 agosto 1982:

periodo: dal 25 aprile 1988 al 21 ottobre 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 24 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a Carminati filati*, con sede in Milano e stabilimento di Lonate Pozzolo (Varese), a decorrere dal 12 marzo 1983:

periodo: dal 24 agosto 1987 al 19 febbraio 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 17 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1984.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industrie Pirelli - Azienda cotoni*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 28 giugno 1983:

periodo: dall'11 marzo 1988 al 6 settembre 1988;
CIPI 9 luglio 1981: dal 17 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Orlificio partenopeo*, con sede in Afragola (Napoli) e stabilimento di Afragola (Napoli), a decorrere dal 16 gennaio 1983:

periodo: dal 23 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
CIPI 5 dicembre 1979: dal 23 luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Domopak*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 21 agosto 1983:

periodo: dal 2 maggio 1988 al 28 ottobre 1988;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 5 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1984.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Vallesusa industrie tessili*, con sede in Milano e stabilimenti di Collegno (Torino) e Rivarolo (Torino), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 14 marzo 1988 al 9 settembre 1988;
CIPI 15 novembre 1977: dal 31 ottobre 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Omil*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 26 aprile 1984:

periodo: dal 13 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1985.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Giacomasso Felice*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 26 aprile 1984:

periodo: dal 14 aprile 1988 al 10 ottobre 1988;
CIPI 7 agosto 1981: dal 3 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *Ing. B. Barsanti - Impresa di costruzione*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 22 giugno 1984:

periodo: dal 10 giugno 1988 al 6 dicembre 1988;
CIPI 22 marzo 1983: dal 27 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

55) Lavoratori licenziati dall'aziende del settore cartotecnico, operanti in comune di Alessandria, a decorrere dal 18 gennaio 1984:

periodo: dall'11 luglio 1987 al 6 gennaio 1988;
CIPI 31 ottobre 1985, con effetto dal 30 novembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Le Genovesi*, con sede in Genova e stabilimento di Genova-Sestri Ponente, a decorrere dal 2 marzo 1984:

periodo: dal 21 maggio 1988 al 16 novembre 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 2 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Bonsignore & C.*, con sede in Pieve di Teco (Imperia) e stabilimento di Pieve di Teco (Imperia), a decorrere dal 14 maggio 1984:

periodo: dal 7 maggio 1987 al 2 novembre 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 14 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Stampotecnica*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dall'8 aprile 1984:

periodo: dal 30 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. La Lattografica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 4 gennaio 1984:

periodo: dal 23 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
CIPI 17 gennaio 1980: dal 22 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Camiceria Imperia cooperative riunite*, con sede in Camerano (Ancona) e stabilimento di Camerano (Ancona), a decorrere dal 18 marzo 1984:

periodo: dal 7 marzo 1988 al 2 settembre 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, con sede in Roma e stabilimento di Colleferro (Roma), a decorrere dal 28 luglio 1984:

periodo: dal 19 aprile 1988 al 15 ottobre 1988;
CIPI 7 agosto 1981: dal 1° agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Manifattura cotoniera piemontese*, con sede in Torino e stabilimento di San Francesco al Campo (Torino), a decorrere dal 4 maggio 1984:

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 22 aprile 1988;
CIPI 21 settembre 1979: dal 6 giugno 1977
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Gorin*, con sede in S. Arpino (Caserta) e stabilimento di S. Arpino (Caserta), a decorrere dal 25 novembre 1984:

periodo: dal 16 maggio 1988 all'11 novembre 1988;
CIPI 28 aprile 1982: dal 30 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Scuotto - Industria manufatti*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 23 maggio 1984:

periodo: dal 9 novembre 1987 al 6 maggio 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. F.lli Marino*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 3 giugno 1985:

periodo: dal 28 maggio 1988 al 23 novembre 1988;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Calzaturificio Studio 5*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), a decorrere dal 21 aprile 1985:

periodo: dal 15 aprile 1988 all'11 ottobre 1988;
CIPI 27 maggio 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Tirrenia cavi sud*, con sede in Poggiomarino (Napoli) e stabilimento di Poggiomarino (Napoli), a decorrere dal 13 settembre 1985:

periodo: dal 12 marzo 1988 al 7 settembre 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Metalbox*, con sede in Maltignano (Ascoli Piceno) e stabilimento di Maltignano (Ascoli Piceno), a decorrere dal 30 dicembre 1984:

periodo: dal 25 marzo 1988 al 20 settembre 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 3 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Resinflex*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 28 luglio 1985:

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 22 luglio 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 17 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Contimer*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli), a decorrere dal 6 novembre 1985:

periodo: dal 6 maggio 1988 al 1° novembre 1988;
CIPI 27 novembre 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. T.M.P. - Tecnomeccanica partenopea*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di S. Valentino Torio (Salerno), a decorrere dal 28 novembre 1985:

periodo: dal 28 maggio 1988 al 23 novembre 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 2 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Bocami* presso C.S.T. Nuova Italsider, con sede in Genova e stabilimento di Napoli - Bagnoli, a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 23 dicembre 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Siccet*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 26 dicembre 1985:

periodo: dal 23 giugno 1988 al 19 dicembre 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elcit* ex *Seimart*, con sede in S. Antonio di Susa (Torino) e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 28 dicembre 1986 al 25 giugno 1987;
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elcit* ex *Seimart*, con sede in S. Antonio di Susa (Torino) e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 26 giugno 1987 al 22 dicembre 1987;
CIPI 21 luglio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Icap - Prefabbricati*, con sede in Firenze e stabilimento di S. Giuliano Terme (Pisa), a decorrere dal 9 marzo 1986:

periodo: dal 6 giugno 1988 al 2 dicembre 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. S.A.R. Stampaggi*, con sede in Mandella Vitta (Novara) e stabilimento di Mandella Vitta (Novara), a decorrere dal 12 febbraio 1986:

periodo: dal 6 febbraio 1988 al 3 agosto 1988;
CIPI 20 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Condor*, con sede in Mappano (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 17 luglio 1985:

periodo: dal 15 gennaio 1988 al 12 luglio 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Saet*, con sede in Torino e stabilimento di Vauda Canavese (Torino), a decorrere dal 29 settembre 1985:

periodo: dal 21 marzo 1988 al 16 settembre 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Manifattura di Mathi*, con sede in Milano e stabilimento di Mathi Canavese (Torino), a decorrere dal 25 novembre 1985:

periodo: dal 17 novembre 1987 al 14 maggio 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Bender & Martiny*, con sede in Nole Canavese (Torino) e stabilimento di Nole Canavese (Torino), a decorrere dal 2 novembre 1985:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 29 aprile 1988;
CIPI 28 ottobre 1982: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Leotint*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 12 giugno 1985:

periodo: dal 9 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 4 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Elder*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), a decorrere dal 15 marzo 1986:

periodo: dall'11 marzo 1988 al 6 settembre 1988;
CIPI 24 giugno 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Istituto nazionale ciechi di guerra*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 28 aprile 1986:

periodo: dal 22 aprile 1988 al 18 ottobre 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dall'11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

23) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti in comune di Roma, a decorrere dal 15 maggio 1980:

periodo: dal 22 marzo 1988 al 17 settembre 1988;
CIPI 30 marzo 1982: con effetto dal 15 maggio 1980;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Co.Ge.Ma.*, con sede in Bologna, filiale di Maddaloni (Caserta) e filiale di Roma, a decorrere dal 5 marzo 1987:

periodo: dall'8 marzo 1988 al 3 settembre 1988;
CIPI 19 giugno 1985: dal 26 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

25) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore elettromeccanico, operanti in comune di Asti, a decorrere dal 6 ottobre 1977:

periodo: dal 27 marzo 1988 al 22 settembre 1988;
CIPI 4 luglio 1978: con effetto dal 1° ottobre 1977;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 4 settembre 1978.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Antinori*, con sede in Montegranaro (Ascoli (Piceno) e stabilimento di Montecassiano (Macerata), a decorrere dal 31 gennaio 1987:

periodo: dal 27 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
CIPI 3 luglio 1986: dal 3 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *Campodonico Gerolamo*, con sede in Rapallo (Genova) e stabilimento di Rapallo (Genova), a decorrere dal 28 febbraio 1987:

periodo: dal 25 febbraio 1988 al 22 agosto 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Alfarano Raffaele*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 30 maggio 1987:

periodo: dal 28 maggio 1988 al 23 novembre 1988;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 4 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.C.I. nord*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 29 luglio 1983:

periodo: dal 27 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
CIPI 8 giugno 1983: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Vetrofarm*, con sede in Torino e stabilimento di Volvera (Torino), a decorrere dal 2 aprile 1982:

periodo: dal 28 dicembre 1986 al 25 giugno 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Vetrofarm*, con sede in Torino e stabilimento di Volvera (Torino), a decorrere dal 2 aprile 1982:

periodo: dal 26 giugno 1987 al 22 dicembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Champion Spark Plug italiana*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino), a decorrere dal 27 settembre 1987:

periodo: dal 30 marzo 1988 al 27 giugno 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Champion Spark Plug italiana*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino), a decorrere dal 27 settembre 1987:

periodo: dal 28 giugno 1988 al 25 settembre 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Valtib*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia), a decorrere dal 12 novembre 1987:

periodo: dal 18 maggio 1988 al 15 agosto 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 21 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Valtib*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia), a decorrere dal 12 novembre 1987:

periodo: dal 16 agosto 1988 al 13 novembre 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 21 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Tessitura nuova Lattuada*, con sede in Cuggiono (Milano) e stabilimento di Cuggiono (Milano), a decorrere dal 4 ottobre 1984:

periodo: dal 29 marzo 1988 al 1° luglio 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 4 giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Tessitura nuova Lattuada*, con sede in Cuggiono (Milano) e stabilimento di Cuggiono (Milano), a decorrere dal 4 ottobre 1984:

periodo: dal 2 luglio 1988 al 29 settembre 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 4 giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Maglificio Grazia Torino di Bucci Rosa & C.*, con sede in Trani (Bari) e stabilimento di Trani (Bari), a decorrere dal 21 ottobre 1987:

periodo: dal 26 aprile 1988 al 24 luglio 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° ottobre 1986;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Maglificio Grazia Torino di Bucci Rosa & C.*, con sede in Trani (Bari) e stabilimento di Trani (Bari), a decorrere dal 21 ottobre 1987:

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 ottobre 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° ottobre 1986;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Beton Press strutture prefabbricate*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 10 settembre 1984:

periodo: dall'11 marzo 1988 all'8 giugno 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 10 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Beton Press strutture prefabbricate*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 10 settembre 1984:

periodo: dal 9 giugno 1988 al 6 settembre 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 10 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Solerzia*, con sede in Imperia e stabilimento di Imperia, a decorrere dal 1° agosto 1987:

periodo: dal 3 febbraio 1988 al 2 maggio 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° agosto 1984;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Solerzia*, con sede in Imperia e stabilimento di Imperia, a decorrere dal 1° agosto 1987:

periodo: dal 3 maggio 1988 al 31 luglio 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° agosto 1984;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *Candela Michele*, con sede in Locorotondo (Bari) e stabilimento di Locorotondo (Bari), a decorrere dal 14 novembre 1983:

periodo: dal 19 maggio 1987 al 16 agosto 1987;
CIPI 2 maggio 1985: dal 14 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *Candela Michele*, con sede in Locorotondo (Bari) e stabilimento di Locorotondo (Bari), a decorrere dal 14 novembre 1983:

periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 novembre 1987;
CIPI 2 maggio 1985: dal 14 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *Candela Michele*, con sede in Locorotondo (Bari) e stabilimento di Locorotondo (Bari), a decorrere dal 14 novembre 1983:

periodo: dal 15 novembre 1987 al 12 maggio 1988;
CIPI 2 maggio 1985: dal 14 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Giampiero Crespi - Industrie riunite foderami*, con sede in Busto Garolfo (Milano) e stabilimento di Busto Garolfo (Milano), a decorrere dal 10 luglio 1984:

periodo: dal 13 gennaio 1988 all'11 aprile 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Giampiero Crespi - Industrie riunite foderami*, con sede in Busto Garolfo (Milano) e stabilimento di Busto Garolfo (Milano), a decorrere dal 10 luglio 1984:

periodo: dal 12 aprile 1988 al 10 luglio 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Nuova manifattura marchigiana di Taborra M.*, con sede in Monteroberto (Ancona) e stabilimento di Monteroberto (Ancona), a decorrere dal 13 aprile 1988:

periodo: dal 13 aprile 1988 all'11 luglio 1988;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 28 giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Nuova manifattura marchigiana di Taborra M.*, con sede in Monteroberto (Ancona) e stabilimento di Monteroberto (Ancona), a decorrere dal 13 aprile 1988:

periodo: dal 12 luglio 1988 al 9 ottobre 1988;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 28 giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fit Ferrotubi*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 dicembre 1987:

periodo: dal 23 giugno 1988 al 20 settembre 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 31 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fit Ferrotubi*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 dicembre 1987:

periodo: dal 21 settembre 1988 al 19 dicembre 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 31 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Febocar*, con sede in Ospedaletto Valsugana (Trento) e stabilimento di Ospedaletto Valsugana (Trento), a decorrere dal 15 novembre 1984:

periodo: dal 21 maggio 1988 al 18 agosto 1988;
CIPI 20 marzo 1986: dal 23 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Febocar*, con sede in Ospedaletto Valsugana (Trento) e stabilimento di Ospedaletto Valsugana (Trento), a decorrere dal 15 novembre 1984:

periodo: dal 19 agosto 1988 al 16 novembre 1988;
CIPI 20 marzo 1986: dal 23 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sitna*, con sede in Torino e stabilimento di S. Maurizio Canavese (Torino), a decorrere dal 6 giugno 1984:

periodo: dal 9 dicembre 1987 al 7 marzo 1988;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sitna*, con sede in Torino e stabilimento di S. Maurizio Canavese (Torino), a decorrere dal 6 giugno 1984:

periodo: dall'8 marzo 1988 al 5 giugno 1988;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pre-Casa*, con sede in Fiumicello (Udine) e stabilimento di Fiumicello (Udine), a decorrere dal 18 agosto 1984:

periodo: dal 17 febbraio 1988 al 17 maggio 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 15 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pre-Casa*, con sede in Fiumicello (Udine) e stabilimento di Fiumicello (Udine), a decorrere dal 18 agosto 1984:

periodo: dal 18 maggio 1988 al 15 agosto 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 15 marzo 1983;
causa: crisi aziendale.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Burdan prefabbricati*, con sede in Pradamano (Udine) e stabilimento di Pradamano (Udine), a decorrere dal 16 agosto 1984:

periodo: dal 17 febbraio 1988 al 17 maggio 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 5 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Burdan prefabbricati*, con sede in Pradamano (Udine) e stabilimento di Pradamano (Udine), a decorrere dal 16 agosto 1984:

periodo: dal 18 maggio 1988 al 15 agosto 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 5 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Confezioni Prestigio*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia, a decorrere dal 21 settembre 1984:

periodo: dal 25 marzo 1988 al 22 giugno 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 16 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Confezioni Prestigio*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia, a decorrere dal 21 settembre 1984:

periodo: dal 23 giugno 1988 al 20 settembre 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 16 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

63) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Giustina*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), a decorrere dal 6 novembre 1984:

periodo: dal 4 maggio 1988 al 1° agosto 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

64) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Giustina*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), a decorrere dal 6 novembre 1984:

periodo: dal 2 agosto 1988 al 30 ottobre 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

65) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. La. Mec.*, con sede in Regina Margherita (Torino) e stabilimento di Regina Margherita (Torino), a decorrere dal 5 novembre 1984:

periodo: dal 4 maggio 1988 al 1° agosto 1988;
CIPI 8 agosto 1984: dal 26 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

66) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. La. Mec.*, con sede in Regina Margherita (Torino) e stabilimento di Regina Margherita (Torino), a decorrere dal 5 novembre 1984:

periodo: dal 2 agosto 1988 al 30 ottobre 1988;
CIPI 8 agosto 1984: dal 26 settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

67) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Franger Frigor*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 18 ottobre 1987:

periodo: dal 22 aprile 1988 al 20 luglio 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale.

68) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Franger Frigor*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 18 ottobre 1987:

periodo: dal 21 luglio 1988 al 18 ottobre 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 27 agosto 1984;
causa: crisi aziendale.

69) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pims*, con sede in Zola Predosa (Bologna) e stabilimento di Zola Predosa (Bologna), a decorrere dal 12 dicembre 1984:

periodo: dal 13 giugno 1988 al 10 settembre 1988;
CIPI 30 maggio 1985: dal 12 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

70) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pims*, con sede in Zola Predosa (Bologna) e stabilimento di Zola Predosa (Bologna), a decorrere dal 12 dicembre 1984:

periodo: dall'11 settembre 1988 al 9 dicembre 1988;
CIPI 30 maggio 1985: dal 12 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

71) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Novisa*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria), a decorrere dal 27 settembre 1987:

periodo: dal 1° aprile 1988 al 29 giugno 1988;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

72) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Novisa*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria), a decorrere dal 27 settembre 1987:

periodo: dal 30 giugno 1988 al 27 settembre 1988;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 1° ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

73) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Saci*, con sede in Pereto (L'Aquila) e stabilimento di Pereto (L'Aquila), a decorrere dal 18 luglio 1987:

periodo: dal 22 gennaio 1988 al 20 aprile 1988;
CIPI 31 luglio 1986: dal 18 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

74) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Saci*, con sede in Pereto (L'Aquila) e stabilimento di Pereto (L'Aquila), a decorrere dal 18 luglio 1987:

periodo: dal 21 aprile 1988 al 19 luglio 1988;
CIPI 31 luglio 1986: dal 18 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

75) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Orso Bianco*, con sede in Brescia e stabilimento di Sant'Olcese (Genova), a decorrere dal 19 novembre 1984:

periodo: dal 20 maggio 1988 al 17 agosto 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 19 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

76) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Orso Bianco*, con sede in Brescia e stabilimento di Sant'Olcese (Genova), a decorrere dal 19 novembre 1984:

periodo: dal 18 agosto 1988 al 15 novembre 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 19 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

77) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Valsele*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno), a decorrere dal 29 marzo 1983:

periodo: dal 9 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
CIPI 28 settembre 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

78) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Delta confezioni*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 29 luglio 1983:

periodo: dal 12 maggio 1988 al 7 novembre 1988;
CIPI 27 maggio 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

79) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Remmert*, con sede in S. Maurizio Canavese (Torino) e stabilimento di S. Maurizio Canavese (Torino), a decorrere dal 29 giugno 1983:

periodo: dal 10 marzo 1988 al 5 settembre 1988;
CIPI 27 maggio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

80) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Isoflux Servomotors*, con sede in Asti e stabilimento di Asti, a decorrere dal 6 ottobre 1983:

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 17 giugno 1988;
CIPI 27 maggio 1982: dal 12 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984.

81) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Compagnia internazionale caffè*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 31 dicembre 1983:

periodo: dal 14 giugno 1988 al 10 dicembre 1988;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

82) Lavoratòri licenziati dall'azienda *S.a.s. Vanacore*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 3 febbraio 1984:

periodo: dal 16 luglio 1988 all'11 gennaio 1989;
CIPI 5 agosto 1980: dal 15 aprile 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1984.

83) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Autoelectronic*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 6 luglio 1984:

periodo: dal 23 giugno 1988 al 19 dicembre 1988;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 4 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

84) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Nova Games*, con sede in Bosio (Alessandria) e stabilimento di Bosio (Alessandria), a decorrere dal 3 aprile 1982:

periodo: dall'8 dicembre 1987 al 4 giugno 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 6 aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

85) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Firsat*, con sede in S. Pietro Moncalieri (Torino) e stabilimento di S. Pietro Moncalieri (Torino), a decorrere dal 28 ottobre 1983:

periodo: dal 15 aprile 1988 all'11 ottobre 1988;
CIPI 30 marzo 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

86) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fotolaboratori riuniti*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 7 aprile 1984:

periodo: dal 26 marzo 1988 al 21 settembre 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1985.

87) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Pagliani e Provenzali*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino), a decorrere dal 3 marzo 1984:

periodo: dal 17 maggio 1988 al 12 novembre 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 16 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

88) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ferange*, con sede in Bucine (Arezzo) e stabilimento di Bucine (Arezzo), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 16 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
CIPI 20 marzo 1984: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

89) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Ferange*, con sede in Bucine (Arezzo) e stabilimento di Bucine (Arezzo), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 13 giugno 1988 al 9 dicembre 1988;
CIPI 20 marzo 1984: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

90) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Sirio*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 28 febbraio 1984:

periodo: dal 20 agosto 1987 al 16 febbraio 1988;
CIPI 14 ottobre 1981: dal 6 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

91) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Sirio*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 28 febbraio 1984:

periodo: dal 17 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
CIPI 14 ottobre 1981: dal 6 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

92) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.M.P.*, con sede in Susa (Torino) e stabilimento di Susa (Torino), a decorrere dal 28 febbraio 1984:

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 12 agosto 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

93) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industrialfin*, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano Faiano (Salerno), a decorrere dal 20 novembre 1984:

periodo: dal 10 maggio 1988 al 5 novembre 1988;
CIPI 11 agosto 1980: dal 10 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1985.

94) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Albert*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 3 ottobre 1984:

periodo: dal 27 dicembre 1987 al 22 giugno 1988;
CIPI 20 luglio 1979: dal 27 novembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

88A4824

Scioglimento della società «Cooperativa agricola La Pombia S.r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore

Con decreto ministeriale 11 novembre 1988 la società cooperativa agricola «Cooperativa agricola La Pombia S.r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Gallizia in data 21 giugno 1944, registro società 46702 Tribunale di Milano, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Ettore Fontana.

88A4862

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della Banca popolare di Verona alla Chemical Bank, con sede in New York e filiale in Milano, nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 28 novembre 1988 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni — concernente la sostituzione della Banca popolare di Verona alla Chemical Bank nell'esercizio della dipendenza bancaria di Milano, largo Cairoli n. 2.

88A4878

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 7 luglio 1988, n. 483, concernente: «Elenco delle merci ammissibili all'importazione su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali ed elenco delle merci avocate». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1988).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato come segue: dove è scritto: «Elenco delle merci ammissibili all'importazione su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali ed elenco delle merci avocate.», leggasi: «*Regime della temporanea importazione*. Elenco delle merci ammissibili all'importazione su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali ed elenco delle merci avocate.».

Inoltre, alla pag. 9, nella prima colonna, sotto la «Voce doganale o capitolo», all'ultimo rigo, dove è scritto: «87» leggasi: «*Cap.* 87».

Alla stessa pagina, nella terza colonna «Note», in corrispondenza del prodotto riportato nella seconda colonna: «Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro pari ed accessori...», deve essere inserita la dicitura: «*Previo "nulla osta" ICE*».

88A4895

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100882920) L. 800